*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 139° — Numero 64**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 18 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

**Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.**

## SOMMARIO

RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*



*ERRATA-CORRIGE*



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 1997.

**Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi periferici, comprese le direzioni provinciali del Tesoro di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Vibo Valentia.**

**98A1831**

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 1997. Situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.**

**98A2063**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 marzo 1998, n. **49.**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, fatto a Tirana il 12 settembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 522 milioni per l'anno 1997 ed in lire 448 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. - Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale e artistica tra i due Paesi.

Art. 2. - Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Art. 3. - Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura, Associazioni culturali ed Istituti di insegnamento.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.

Art. 4. - Ciascuna delle Parti contraenti favorirà lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese nelle proprie Università e negli altri Istituti di Istruzione Superiore, mediante il funzionamento di cattedre e di Lettorati.

Art. 5. Le due Parti favoriranno l'approfondimento della reciproca conoscenza dei sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti, ed avvieranno contatti tra le rispettive Amministrazioni per realizzare scambi di insegnanti e classi.

Art. 6. - Le due Parti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese, per studi e ricerche a livello universitario e postuniversitario.

Art. 7. - Le due Parti collaboreranno al fine di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altro Paese.

Art. 8. - Le due Parti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Art. 9. Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festivals, rassegne cinematografiche, e manifestazioni di rilievo.

Art. 10. - Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 11. - Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Art. 12. - Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13. - Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

Art. 14. - Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali, che si riunirà alternativamente nelle Capitali dei due Paesi ogni tre anni.

Art. 15. - Il presente Accordo sarà ratificato dopo l'adempimento delle formalità legali e costituzionali stabiliti in ciascuno dei due Paesi contraenti, ed entrerà in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, che verrà effettuato a Roma.
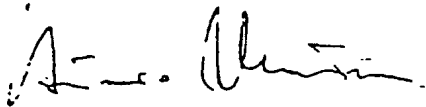
Art. 16. - Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente, e non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.
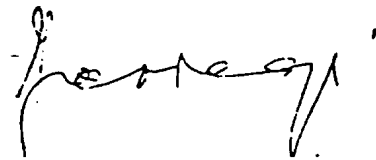
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il 12 settembre 1994, in due originali in lingua italiana e albanese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 671):

Presentato dal sen. MIGONE il 6 giugno 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 25 settembre 1996.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 1996 (atto n. 671-890/*A* - relatore sen. BRATINA).

Esaminato in aula e approvato in un testo unificato con atto n. 890 (d'iniziativa del Ministro degli affari esteri DINI) il 28 gennaio 1997.

*Camera dei deputati* (atto n. 3097):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 29 luglio 1997.

Esaminato in aula e approvato il 25 febbraio 1998.

**98G0086**

LEGGE 13 marzo 1998, n. **50**.

**Disposizioni per la sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in servizio di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli e proroga di termini in materia di gestioni fuori bilancio della Difesa.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, in attesa della disponibilità di maggiori aliquote di personale dei contingenti di leva da ammettere a prestare servizio quali ausiliari della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi altresì le disposizioni per l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282.

2. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di consentire il completamento della graduale cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri al Corpo di polizia penitenziaria, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria. Per la copertura dei posti disponibili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 579 del 1996, e di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 7.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. I regolamenti emanati con decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997, n. 209 e n. 210, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 3.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 2.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 4386):

Presentato dal Ministro dell'interno (NAPOLITANO) e dal Ministro della difesa (ANDREATTA) il 9 dicembre 1997.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 27 gennaio 1998, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 28 e 29 gennaio 1998; 11, 12 e 17 febbraio 1998 e approvato il 18 febbraio 1998.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3087):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante il 25 febbraio 1998 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 10 marzo 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, reca: «Disposizioni per la graduale sostituzione del personale delle Forze armate impiegato in attività di controllo del territorio della regione siciliana, nonché per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata».

— Il D.L. 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge 28 agosto 1997, n. 282, reca: «Impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in provincia di Napoli».

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto di commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie».

— Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria):

«Art. 1 (*Ampliamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e modalità di reclutamento*). — 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile e duecento unità di personale femminile.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante assunzione del personale delle Forze armate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, presta servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su domanda dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in possesso dei requisiti per l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante assunzione su domanda degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità.

3. Il corso di formazione per il personale reclutato a norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.

4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, e successivamente mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento recante norme per l'immissione di volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana):

«3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:

*a)* Arma dei carabinieri ...................... 60%

*b)* Guardia di finanza ...................... 60%

*c)* Corpo militare della Croce rossa ............ 100%

*d)* Polizia di Stato ...................... 35%

*e)* Corpo di polizia penitenziaria ............ 50%

*f)* Corpo nazionale dei vigili del fuoco ........... 35%

*g)* Corpo forestale dello Stato ................ 35%».

*Note all'art. 2:*

— Il D.M. 5 febbraio 1997, n. 209 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1997), reca: «Regolamento recante norme in materia di interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile, delle Forze armate, di apporti dell'Amministrazione e relative norme d'uso».

— Il D.M. 5 febbraio 1997, n. 210 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1997), reca: «Regolamento recante modalità per la gestione e le rendicontazione delle attività di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate».

*Nota all'art. 3:*

— Il D.L. 13 gennaio 1998, n. 2, non convertito nei termini costituzionali, reca: «Disposizioni urgenti concernenti l'impiego di contingenti delle Forze armate in attività di controllo del territorio in Sicilia e nella provincia di Napoli».

**98G0097**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 dicembre 1997, n. 518.

**Regolamento recante norme sull'espletamento di funzioni ispettive nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1° ottobre 1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che occorre definire le specifiche procedure con cui, in relazione alle peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i dirigenti del ruolo tecnico antincendi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo stesso;

Visto l'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 novembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fine dell'espletamento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 512 del 1° ottobre 1996, con decreto del direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo, vengono annualmente individuati gli uffici, le strutture ed i settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da sottoporre a verifica sulla base delle esigenze emerse nel corso dell'anno precedente.

2. Gli ispettori possono, inoltre, essere incaricati di svolgere la propria opera anche nei confronti di ogni altro ufficio o settore di attività che si ritenga di sottoporre a verifica, anche in relazione a quanto previsto dalla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

1. Lo svolgimento delle funzioni ispettive compete agli ispettori regionali ed interregionali.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, il direttore generale della Protezione civile e dei servizi antincendi, su proposta dell'ispettore generale capo, provvede ad attribuire i singoli incarichi ispettivi.

Art. 3.

1. L'attività dei dirigenti incaricati di funzioni ispettive sarà coordinata, ferme restandone le altre competenze, dall'ispettore generale di cui al quadro *D* della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, articolo 37, tabella *C*.

2. Gli ispettori, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, provvedono, in particolare, a svolgere la vigilanza per accertare la regolarità dell'azione tecnico-amministrativa e verificare la razionale organizzazione e l'adeguata utilizzazione del personale e delle risorse nonché in particolare l'attuazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Gli ispettori riferiscono sull'esito delle ispezioni al direttore generale e all'ispettore generale capo con relazioni da presentare corredate dalle proposte sui provvedimenti ritenuti necessari per sanare le eventuali irregolarità riscontrate e per il miglioramento del servizio entro i quindici giorni successivi all'espletamento dell'indagine, anche al fine dell'esercizio dei poteri di cui alla lettera *h)* dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 29/1993.

4. Qualora le circostanze lo richiedano gli ispettori possono formulare proposte di provvedimenti urgenti anche nel corso dell'ispezione, motivandone l'urgenza.

Art. 4.

1. Durante l'espletamento delle funzioni ispettive, conferite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993, il dirigente mantiene la titolarità dell'ufficio cui è preposto e, durante i periodi di assenza, è temporaneamente sostituito nell'esercizio dell'incarico dirigenziale dal comandante provinciale del capoluogo ove ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni relative alle funzioni ispettive contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in premessa citati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 dicembre 1997

*Il Ministro:* NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
*Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998*
*Registro n. 1 Interno, foglio n. 111*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:

«7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del Corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996:

«Art. 8. — La Direzione generale dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno assume la denominazione di "Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi".

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le attribuzioni previste dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive disposizioni, è costituito secondo il seguente ordinamento:

*a)* ispettore generale capo del Corpo;

*b)* servizio tecnico centrale;

*c)* scuole centrali antincendi e di protezione civile;

*d)* centro studi ed esperienze;

*e)* ispettorati regionali o interregionali;

*f)* comandi provinciali;

*g)* distaccamenti e posti di vigilanza;

*h)* colonne mobili di soccorso.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei servizi interregionali, regionali e locali di cui sopra sono determinati con decreto del Ministro per l'interno.

L'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in conformità alle istruzioni del direttore generale, presiede e dirige l'organizzazione generale dei servizi tecnici del Corpo, le attività delle scuole centrali antincendi e di protezione civile e del centro studi ed esperienze, l'attività degli ispettorati regionali o interregionali e dei comandi provinciali, coordinandole con quelle del servizio tecnico centrale di cui è responsabile; sovrintende ai servizi ispettivi sull'attività tecnica dei comandi provinciali del Corpo nazionale, al fine di assicurarne e potenziarne l'efficienza; rappresenta, quale membro di diritto, i servizi della protezione civile in seno alla commissione centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili; presiede la commissione centrale per gli acquisti di mezzi e di materiale tecnico; formula proposte sulla programmazione delle forniture, l'assegnazione e la gestione dei materiali, la progettazione e la direzione dei lavori e degli impianti del Corpo; è chiamato ad esprimere il parere sulla normativa e sulle istruzioni in tema di prevenzione antincendio e antinfortunistica. È membro di diritto della Commissione interministeriale tecnica della protezione civile. È componente di diritto del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale dei servizi antincendi e della protezione civile.

Gli ispettori regionali o interregionali coordinano le attività dei comandi provinciali agli effetti dei servizi antincendi e di protezione civile; esercitano il comando della colonna mobile di soccorso costituita nell'ambito dell'ispettorato, curandone l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego; svolgono le funzioni ispettive generali loro demandate, nonché il controllo sull'attività dei servizi di prevenzione antincendio espletati dai comandi provinciali, per assicurarne uniformità di applicazione e di indirizzo interpretativo. In caso di pubblica calamità, l'ispettore regionale o interregionale assume la responsabilità dell'impiego anche delle altre colonne mobili di soccorso o loro unità chiamate ad operare nell'ambito regionale o interregionale e di ogni altro reparto del Corpo. Lo stesso ispettore od altro ispettore generale appositamente designato, sovraintende altresì, sotto il profilo tecnico, all'impiego delle forze che partecipano in via ausiliaria alle operazioni di soccorso».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 1, comma 7, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, vedi in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1, lettera *h)*, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

«*h)* verificano e controllano le attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi».

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il testo dell'art. 37, secondo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante la modifica del quadro *D* della tabella III dell'allegato II del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748:

«La tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e il quadro *D* della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle *B* e *C*».

— Si riproduce la tabella *C*, prevista dall'art. 37 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, riportato nella nota precedente:

«TABELLA C

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---|---|---|---|---|
| C | Dirigente generale | 1 | Ispettore generale capo dei servizi antincendi | 1 |
| D | Dirigente superiore | 26 | Dirigente del servizio tecnico centrale | 1 |
| | | | Comandante delle scuole centrali | 1 |
| | | | Direttore del centro studi ed esperienze | 1 |
| | | | Ispettori generali del servizio aeroportuale | 3 |
| | | | Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto | 2 |
| | | | Dirigente del servizio sanitario | 1 |
| | | | Dirigente del servizio ginnico sportivo | 1 |
| | | | Dirigente dell'Ispettorato regionale e interregionale | 16 |
| E | Primo dirigente | 113 | Ispettore capo e vice consigliere ministeriale | 113». |

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748:

«Art. 12 *(Attribuzioni particolari dei dirigenti con funzioni ispettive).* — I dirigenti con funzioni ispettive provvedono, secondo le direttive del Ministro, o del competente direttore generale, alla vigilanza sugli uffici dell'Amministrazione, al fine di accertarne la regolarità amministrativa e contabile ed il corretto svolgimento dell'azione amministrativa verificano la razionale organizzazione dei servizi; l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale dell'ufficio, tenendo anche conto delle segnalazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dai cittadini o dalle organizzazioni di categoria; svolgono opera di consulenza e orientamento nei confronti del personale degli uffici sottoposti a visita ispettiva al fine di conseguire un migliore coordinamento ed il perfezionamento dell'azione amministrativa; riferiscono sull'esito delle ispezioni o inchieste loro affidate all'organo dal quale dipendono ed eventualmente a quello che le ha disposte, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; in caso di urgenza adottano i provvedimenti necessari, consentiti dalla legge, per eliminare gli inconvenienti rilevati.

Comunicano all'ufficio organizzazione e metodo e, ove occorra, alla direzione generale competente per materia, copia della relazione ispettiva, per la parte relativa alle disfunzioni dovute a non razionale organizzazione dei servizi o a inadeguate procedure amministrative eventualmente riscontrate.

Riferiscono direttamente al capo del personale per i provvedimenti di competenza, tutti i fatti che possono dar luogo a procedimento disciplinare.

Il disposto di cui all'art. 20, comma secondo, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applica a tutti di dirigenti che svolgono funzioni ispettive.

I dirigenti con funzioni ispettive che nell'esercizio o a causa di tali loro funzioni accertano fatti che presentano caratteri di reato per la cui punibilità non sia prescritta querela dell'offeso, sono obbligati a farne rapporto direttamente alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 codice di procedura penale. Il rapporto stesso deve essere inviato per notizia all'organo dal quale gli ispettori dipendono ed a quello che eventualmente ha disposto l'ispezione o l'inchiesta.

Nel caso di ispezioni in cui siano accertati fatti che possano interessare altri Ministeri o dar luogo a responsabilità a carico di personale da questi dipendenti, la relazione ispettiva deve essere comunicata anche al Ministro interessato.

Restano ferme le speciali disposizioni che concernono particolari controlli ispettivi da parte di organi della Amministrazione dello Stato.

Gli ispettori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti da eventuali irregolarità dagli stessi non rilevate in sede di ispezione salvo che tali irregolarità non siano state commesse anteriormente a precedente visita ispettiva effettuata da altri funzionari. In questi casi la responsabilità si estende solo se gli ispettori abbiano ricevuto specifico incarico scritto di indagare anche sui fatti anteriori o abbiano omesso di informare gli organi competenti delle irregolarità delle quali siano venuti comunque a conoscenza».

— Per il testo dell'art. 16, comma 1, lettera *h)*, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vedi in note all'art. 1.

*Nota all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546/1993:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

*Note all'art. 5:*

— Per quanto concerne il D.P.R. n. 748/1972 vedi nelle note alla premesse.

— Per quanto concerne il D. Lgs. n. 29/1993 vedi nelle note alle premesse.

**98G0092**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 19 febbraio 1998.

**Conformità del modello delle tessere personali di riconoscimento degli ufficiali del R.E. a quello già in uso per il ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.**

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 249 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Visto l'art. 139 della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

Visto l'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1995 con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 1995 la validità delle tessere personali di riconoscimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia già rilasciate agli ufficiali del R.E. di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il parere n. 1359, in data 22 novembre 1994, emesso dalla sezione terza del Consiglio di Stato, in ordine allo status ed alle situazioni di impiego degli ufficiali del R.E. di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Vista la circolare n. 128616/3-670 art. 25 in data 19 luglio 1995 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

Ritenuto necessario definire con proprio decreto il modello delle tessere personali di riconoscimento dei predetti ufficiali;

Decreta:

Il modello delle tessere personali di riconoscimento degli ufficiali del R.E. di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1995, n. 395, è conforme al modello già in uso per il ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che, per gli ufficiali superiori ed inferiori, dovrà recare sul retro la dicitura «Ufficiale di Polizia giudiziaria a norma dell'art. 57 del codice di procedura penale».

Il decreto in data 13 gennaio 1995 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

*Il Ministro:* AYALA

98A2187

DECRETO 25 febbraio 1998.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Reccole David Gabriel, nato a Romans sur Isère (F) il 27 aprile 1966, cittadino francese, diretta ad ottenre, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «diplôme d'Ingénieur de l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers» (Parigi) rilasciatogli il 12 aprile 1991, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Rilevato che il sig. Reccole ha provato di aver svolto in Francia attività professionale successivamente al conseguimento del titolo, sopra indicato;

Ritenuto che sia la formazione ricevuta e l'attività esercitata dal sig. Reccole sono, entrambe, riconducibili all'area formativo/professionale dell'«ingegnere», quale contemplata dall'ordinamento vigente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 12 dicembre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Reccole David Gabriel, nato a Romans sur Isère (F) il 27 aprile 1966, cittadino francese, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo post-secondario di cui sopra quale titolo valido per l'accesso ed esercizio in Italia della professione d'«ingegnere».

Roma, 25 febbraio 1998

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

98A2155

DECRETO 6 marzo 1998.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Christiansen Tommy Lyk, nato a Korsor (DK) il 13 novembre 1954, cittadino danese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del grado accademico di «civilingenior» indirizzo «kemiingenior» conseguito il 30 giugno 1980 presso il Polytekniske Laereanstalt di Lynghy (DK), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato che il percorso degli studi racchiusi nel sopra indicato titolo accademico è analogo a quello da seguire in Italia per vedersi attribuire il titolo di «dottore in ingegneria»;

Rilevato che il sig. Christiansen ha provato di aver svolto attività professionale successivamente al conseguimento del titolo, sopra indicato;

Ritenuto che sia la formazione ricevuta che l'esperienza successivamente maturata dal sig. Christiansen sono, entrambe, riconducibili all'area professionale dell'«ingegnere», quale contemplata dall'ordinamento vigente;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Christiansen Tommy Lyk, nato a Korsor (DK) il 13 novembre 1954. cittadino danese, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'accesso ed esercizio della professione d'«ingegnere».

Roma, 6 marzo 1998

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**98A2149**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1998.

**Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Gran Premio di Agnano», «Gran Premio di F. 1 di San Marino-Imola» e «Maratona di Roma» - manifestazione 1998.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 1997;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677 e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale «Gran Premio di Agnano» - «Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola» e «Maratona di Roma» - manifestazione 1998 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran Premio di Agnano», «Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola» e «Maratona di Roma», manifestazione 1998, con inizio il 15 febbraio 1998, si concluderà il 3 maggio 1998.

Art .2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran Premio di Agnano» del «Gran Premio di F.1 S. Marino-Imola» e della «Maratona di Roma» - manifestazione 1998, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 28 aprile 1998.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi a Roma, alle ore 20,00 di giovedì 30 aprile 1998.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 3 maggio 1998 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 3 maggio 1998 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi nove biglietti estratti vincenti con i cavalli del «Gran Premio Lotteria di Agnano», con le vetture del «Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola» e con gli atleti della «Maratona di Roma».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato al cavallo classificatosi al primo posto del «Gran Premio Lotteria di Agnano», al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla vettura prima classificatasi nel «Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato all'atleta classificatosi al primo posto della «Maratona di Roma»; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra il «Gran Premio Lotteria di Agnano», «Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola» e la «Maratona di Roma» seguendo le rispettive graduatorie ufficiali.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalli nella classifica del «Gran Premio di Agnano», si effettuerà il sorteggio fra i cavalli classificatisi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio «ex-aequo» di più cavalli, di più vetture e di più atleti per uno dei posti delle separate classifiche delle tre manifestazioni, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale dei cavalli, delle vetture e degli atleti giudicati «ex-aequo» verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli, alle vetture ed agli atleti in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte, l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli, alle vetture ed agli atleti partecipanti alle manifestazioni, tolti quelli corrispondenti ai cavalli, alle vetture ed agli atleti eventualmente classificatisi.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Armando Iaccarino, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Antonio Salimbene, consigliere amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o dalla dott.ssa Nicoletta Boserman, vice dirigente coordinatore amministrativo della medesima amministrazione.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1998

*Il direttore generale:* CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1998*
*Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 6*

**98A2112**

DECRETO 13 marzo 1998.

**Rettifica al decreto 9 ottobre 1995 concernente l'entrata in funzione del nuovo servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Lucera nell'ambito dell'ufficio del territorio di Foggia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 9 ottobre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1998 relativo all'attivazione del nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Lucera;

Considerato che la Conservatoria dei registri immobiliari di Lucera, in seguito all'attivazione dell'ufficio del territorio di Foggia avvenuta con decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 16 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1997, è divenuta sezione staccata nell'ambito dell'ufficio del territorio suddetto;

Decreta:

Nell'art. 1 del decreto 9 ottobre 1995 le parole: «Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la nuova procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Lucera» sono rettificate con: «Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la nuova procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Lucera, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Foggia».

Restano validi e immutati gli effetti giuridici del decreto rettificato.

Roma, 13 marzo 1998

*Il direttore generale*
*del Dipartimento del territorio*
VACCARI

*Il direttore generale*
*della Direzione affari civili*
*e libere professioni*
HINNA DANESI

**98A2186**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 marzo 1998.

**Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla ASSID - Assicuratrice italiana danni S.p.a., in Segrate, liquidazione coatta amministrativa della società, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1989 con il quale la Società Nuova Assicuratrice S.p.a., ora Assid - Assicuratrice italiana danni S.p.a., con sede in Segrate (Milano) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Visto il provvedimento in data 25 giugno 1996, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fatto divieto alla predetta società di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi degli articoli 61 e 62 del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Vista la lettera in data 11 marzo 1998 n. 1064/98 con la quale l'ISVAP ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta dell'11 marzo 1998, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico de l'Assid S.p.a. del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nonché la liquidazione coatta amministrativa della stessa impresa;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP in data 11 marzo 1998 nella quale sono indicati i fatti e le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepiti, in base ai quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Vista la lettera n. 1063/98 in data 11 marzo 1998 con la quale l'ISVAP ha indicato, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 175/1995, la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della nominata società;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla Assid - Assicuratrice italiana danni S.p.a. (già Società Nuova Assicuratrice S.p.a.), con sede in Segrate (Milano) - Via Cassanese n. 224, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

L'Assid - Assicuratrice italiana danni S.p.a. è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Giulio Pizzoccheri.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della Assid - Assicuratrice italiana danni S.p.a. con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la società Assicurazioni Generali S.p.a.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio della Assid - Assicuratrice italiana danni S.p.a., ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990, come modificato dal decreto ministeriale 12 aprile 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1998

*Il Ministro:* BERSANI

**98A2113**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa «Media & News a r.l.», in S. Giuliano Terme.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PISA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi e che tale autorità si identifica con il Ministero del lavoro;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata a livello provinciale la procedura di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative sotto indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 10 dicembre 1997;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Media & News a r.l.», con sede in S. Giuliano Terme, fraz. Ghezzano (Pisa), costituita per rogito notaio Paolo Siciliani in data 12 novembre 1992, repertorio n. 345431, registro società n. 16213, tribunale di Pisa, posizione n. 1372/261800.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 11 febbraio 1998

*Il direttore:* ANTENUCCI

98A2118

---

DECRETO 24 febbraio 1998.

**Individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell'occupazione», art. 22;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 «Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 «Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1997 di individuazione delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 280/1997;

Ritenuta la necessità, sulla base delle direttive emanate con urgenza per la fase transitoria, di garantire agli enti proponenti i progetti di lavori di pubblica utilità l'immediata ampia possibilità di ricorso ad agenzie idonee a svolgere attività di assistenza tecnico-progettuale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997 «Direttiva per la costituzione di apposita società cui trasferire i compiti della GEPI - S.p.a.», in materia di lavori socialmente utili;

Considerata la comprovata esperienza e capacità tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori riconosciuta dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, art. 4, comma 3, ai seguenti soggetti: Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., Italia lavoro, SPI S.p.a., Insar, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Considerata l'esperienza maturata dalle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al citato decreto ministeriale 25 settembre 1997 nel corso dell'attività svolta per i progetti di lavori di pubblica utilità del piano straordinario previsto dall'art. 26 della legge n. 196/1997;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa già indicate dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280:

Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., Italia lavoro, SPI S.p.a., Insar, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 sono inoltre individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa:

Società consortile CISPEL Services - S.c.r.l.; INSUD; Ente per le nuove tecnologie, l'energia e ambiente (ENEA); Business Innovation Centre - Centri europei di imprese e innovazione (BIC - CEII) aderenti al Comitato nazionale italiano EBN e indicati nell'elenco allegato al presente decreto; Consorzio servizi Viterbo; Società Abruzzo sviluppo; Promogest S.r.l.; Associazione di imprese CAL (Crescita, apprendimento, lavoro); Promozione e sviluppo; Centro nazionale ACLI lavoro associato; CISPEL Lazio; Multiservizi S.p.a.; I.R.I. Management Sc.p.a.; Istituto pilota S.r.l.; Basefor servizi formativi; Consorzio universitario per la formazione professionale e l'imprenditoria giovanile; Istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE); Ente bilaterale campano per la promozione dello sviluppo e della partecipazione (E.Bi.Ca.Pro.Svi.Pa.); Consorzio di informatica formazione professionale e servizi per i trasferimenti tecnologici in Campania (CONICA); Soc. Finmolise S.p.a.; RCP S.r.l.; Soc. Grapho S.r.l.; Promozione e sviluppo Latina S.p.a.

Art. 3.

Il presente decreto ha validità sino all'emanazione del decreto ministeriale che individua le agenzie di promozione di lavoro e di impresa sia ai fini dell'art. 2 del decreto legislativo n. 468/1997 che dell'art. 10, comma 2, del medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

*Il Ministro:* TREU

ALLEGATO

# ELENCO DEI BIC ADERENTI AL COMITATO NAZIONALE ITALIANO EBN

| ORGANISMI | RESPONSABILE | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL GOLFO - CEII B.I.C. GELA** | Pres. Ing. Renato MAURO | Via Filippo Morello, 3<br>93012 GELA | 0933/924489 | 924489 | FULL MEMBERS |
| **AREA SCIENCE PARK** | Dir. Ing. G. GATTI | S.S. Padriciano, 99<br>34012 TRIESTE | 040/3755238 | 226698 | ASSOCIATE MEMBERS |
| **BIC CALABRIA SPA** | Pres. Dr. Francesco SAMENGO<br>Dir. Ing. Enrico MUSCARI | Corso d'Italia, 166<br>CP Via Veneto, 440<br>87100 COSENZA | 0984/391455 | 391507 | FULL MEMBERS |
| **BIC CASERTA SCRL** | Pres. Ing. Pasquale RAUCCI<br>Dir. Dr. Paolo DE ANGELIS | Viale Lincoln, Z.I.<br>81100 CASERTA | 0823/351610<br>351665 | 354646 | FULL MEMBERS |
| **BIC EMILIA ROMAGNA** | Pres./Dir. Dr. Edoardo TERENZIANI<br>Coordinatrice Dr.ssa Paola MACCANI | Via Morgagni, 6<br>40122 BOLOGNA (sede legale)<br>Strada Fornace<br>43030 PARMA (sede operativa) | 051/231107<br>0525/401911 | 232903<br>401944 | FULL MEMBERS |
| **BIC FRIULI VENEZIA GIULIA SPA** | Pres. Dr. Paolo FRATINI<br>Dir. Ing. Bruno YURCEV | Via Flavia, 23/1<br>34148 TRIESTE | 040/89921 | 8992257 | FULL MEMBERS |
| **BIC LA FUCINA** | Pres./Dir. Ing. Maurizio GRANDI | Largo Lamarmora, 17<br>20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) | 02/26266507 | 26266508 | FULL MEMBERS |
| **BIC LAZIO SPA** | Dir. Dr.Luigi CAMPITELLI | Viale Parioli, 41<br>00197 ROMA | 06/8079435 | 8078839 | FULL MEMBERS |
| **BIC LIGURIA SPA** | Pres. Dr. Renato PEZZOLI<br>Dir. Dr. Filippo GABBANI<br>Am. Del. Dr. Paolo CORRADI | Via Greto di Cornigliano, 6r<br>16152 GENOVA | 010/65631 | 6518752 | FULL MEMBERS |
| **BIC LIVORNO/PIOMBINO SPA** | Dir. Dr. Giorgio KUTUFA' | Corso Amedeo, 127<br>57100 LIVORNO | 0586/219073<br>219074 | 887413 | FULL MEMBERS |
| **BIC MARCHE SRL** | Pres. Dr. Giuseppe ORCIARI | Via Cimabue, 21<br>Z.I. P.I.P. Cesano<br>60019 SENIGALLIA (AN) | 071/6608537 | 6609581 | FULL MEMBERS |

| ORGANISMI | RESPONSABILE | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **BIC PUGLIA SPRIND SPA** | Dir. Dr. Cosimo DEL VECCHIO | Corso Vittorio Emanuele, 52 70122 BARI | 080/5243200 | 5232546 | FULL MEMBERS |
| **BIC SARDEGNA SPA** | Dir. Dr. Giuseppe MATOLO | c/o Centro Servizi CASIC, VI° Strada Ovest Agglomerato Ind.le Macchiareddu 09010 UTA (CA) | 070/201621 | 20162236 | FULL MEMBERS |
| **BIC SICILIA SRL CEII** | Pres. Dr. Romualdo VOLPI Amm. Del. Dr. Giorgio CHIMENTI | Z.I. Pantano d'Arci - Contrada Torre Allegra, Stradale Primosole 95030 CATANIA | 095/523211 | 523298 | FULL MEMBERS |
| **BIC UMBRIA** | Pres. Dr. Romualdo VOLPI Amm. Del. Dr. Sauro MORI | Strada delle Campore, 13 05100 TERNI | 0744/800404 | 800280 | FULL MEMBERS |
| **BIC VARESE** | Pres. Dr. Marco Bossi Dir. Dr. Corrado CHIOZZINI | Via Volta, 11 bis 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) | 0331/637959 | 639487 | |
| **BIC VENETO** | Cons. Del. Dr. Emanuele ROMANATO | Via Guido Rossa, 26 35020 Ponte San Nicolò (PD) | 049/8968190 | 8968192 | ASSOCIATE MEMBERS |
| **CEII SYSTEMA BIC BASILICATA SOC. CONS. A R.L.** | Pres. Geom. Teodosio DE BONIS Amm. Del./Dir. Dr. Raffaele RICCIUTI | Via Vaccaro, 127 85100 POTENZA | 0971/57386 | 58479 | FULL MEMBERS |
| **CEII TOSCANA SUD SRL** | Pres. Dr. Nicola PALLADINO Dir. Dr. Lorenzo BOLGI | Via San Gimignano, 69/71 53036 POGGIBONSI (SI) | 0577/938227 | 983219 | FULL MEMBERS |
| **CENTRO SVILUPPO EUROBIC VALLEE D'AOSTEE** | Pres. Sig. Enzo VUILLERMOZ Dir. Dr. Paolo ANSELMO | Loc. Grand Chemin, 3411020 ST - CHRISTOPHE (AO) | 0165/239134 | 239320 | FULL MEMBERS |
| **CENTRO TECNOFIN SERVIZI SPA** | Dir. Dr. Stefano ROBOL | Via Fortunato Zeniotto 38068 ROVERETO | 0464/443111 | 443112 | FULL MEMBERS |
| **CISI CAMPANIA SPA** | Dir. Dr.Eduardo VESTITI | Via A. Olivetti, 1 80078 PUZZUOLI (NA) | 081/5255111 | 5255120-3 | FULL MEMBERS |

| ORGANISMI | RESPONSABILE | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **CISI MOLISE SPA** | Pres. Dr. ANGELACCIO<br>Amm. Del. Dr. Giovanni DI GREGORIO<br>Dir. Dr. Eduardo VESTITI | Nucleo Ind.le Campobasso Boiano<br>Via Cristoforo Colombo<br>86020 Campochiaro (CB) | 0874/7741 | 772020 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **CISI PUGLIA SPA** | Pres. Dr. Francesco RUGGIERI<br>Amm. Del. Dr. Urbano INFANTE | Via del Tratturello Tarantino, Quartier Paolo VI - CP 100<br>74100 TARANTO | 099/4730444<br>47351 | 4735433 | **FULL MEMBERS** |
| **CONSORZIO VENEZIA RICERCHE** | Pres. Dr. Elio CANESTRELLI<br>Dir. Dr. Roberto PIPPA | Via della Libertà, 5-12<br>30175 MARGHERA (VE) | 041/2583218-9 | 2583268 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **CREAZIONE D'IMPRESA TECNOPOLIS** | Pres. Dr. Luciano GALEONI<br>Dir. Dr. Francesco VILLANI | St. Prov. Per Casamassima Km.3<br>70010 VALENZANO (BA) | 080/877011<br>8770624<br>8770418/19 | 8770595<br>4551868 | **FULL MEMBERS** |
| **EC - BIC PIEMONTE SPA FINIPIEMONTE** | | Galleria San Federico, 54<br>10100 TORINO | 011/6602666 | 6603333 | **FULL MEMBERS** |
| **EURO - BIC ABRUZZO E MOLISE SCRL** | Dir. Dr. Leonardo GRANNONIO | Via Po, 83<br>66020 San Giovanni Teatino (CH) | 085/446540 | 4461162 | **FULL MEMBERS** |
| **EURO - BIC PICENO APRUTINO** | Pres. Sig. Franco ACCIARRI<br>Coordinatore Sig. Elio ANASTASI | Z.I. Marino del Tronto<br>63100 ASCOLI PICENO | 0736/342160 | 342170 | **FULL MEMBERS** |
| **EURO BIC MARCHE** | Pres. Dr. Luigi SILEONI | Via Giovanni XXIII, 69<br>62029 TOLENTINO (MC) | 0733/974707 | 974629 | **FULL MEMBERS** |
| **EUROBIC DOLOMITI SC.A R.L.** | Dir. Dr. Paolo GARNA | Via Cipro, 30<br>32100 BELLUNO | 0437/950519 | 950315 | |
| **FONDAZIONE IDIS** | Dir. Dr. Vincenzo LIPARDI | Via Coroglio, 156<br>80124 NAPOLI | 081/2301040<br>7352111 | 2301044 | |
| **INCUBATORE TECNOLOGICO BOTTEGA DI LEONARDO** | Dir. Dr. Fulvio SIOLI | Via Fulvio Testi, 223<br>20162 MILANO | 02/661241 | 66124313 | |
| **INNOVA BIC SPA** | Dir. Dr. Nunzio VENUTI | Strada San Giacomo, 19<br>98122 MESSINA | 090/663313 | 663227 | **FULL MEMBERS** |

| ORGANISMI | RESPONSABILE | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **ISVOR - FIAT** | Dir. Dr. G.F. GAMBIGLIANI ZOCCOLI | Corso Dante, 103 10126 TORINO | 011/6665111 6865111 | 6665568 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **OMEGA SRL** | Dir. Ing. Francesco DI PIETRANTONIO | Zona Industriale 64010 ANCARANO (TE) | 0861/816020 | 86246 | **FULL MEMBERS** |
| **PARCO SCIENTIFICO E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN VALLE SCRIVIA** | Pres./Amm.Del. Dr. Alessandro SCACCHERI | Via Emilia, 168 15057 TORTONA (AL) | 0131/813991 | 811745 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **SFIRS** | Pres. Dr. Benedetto BARRANU Dir. Dr. Bruno VALENTI | Via Santa Margherita, 4 09124 CAGLIARI | 070/668371 | 663213 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **SOCIETA' DI GESTIONE E PARTECIPAZIONE INDUSTRIALI SPA** | Pres. Dr. Gianfranco BORGHINI, Amm. Del. Dr. Aldo PALMERI | Via del Serafico, 200 00142 ROMA | 06/503981 | 5037426 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **SO.PR.IP** | Dir. Dr. Edoardo TERENZIANI | Piazza Badalocchio, 3a 43100 PARMA | 0521/941821 | 941102 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **SPI PROMOZIONE E SVILUPPO IMPRENDITORIALE** | Pres. Dr. Agostino PACI Amm. Del. Dr. Romualdo VOLPI | Via Guglielmo Saliceto, 5 00161 ROMA | 06/854541 | 85454373-5 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **VILA VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' E DEL LAVORO ASSOCIATIVO** | Pres. Dr. Marco MAIOLATESI | Via Ferraiolo - Z.I. 84131 SALERNO | 089/302506 | 302530 | **ASSOCIATE MEMBERS** |
| **WORLDNET** | Dir. Dr. Claudio MORA | Via Erta Pogginali, 12 50042 CARMIGNANO PRATO | 05/58772350 | 74680457 | **ASSOCIATE MEMBERS** |

**98A2188**

DECRETO 25 febbraio 1998.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Acli San Fabiano a r.l.», in San Ginesio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 29 ottobre 1994, effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Acli San Fabiano a r.l.», con sede nel comune di San Ginesio (Macerata), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'Ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Acli San Fabiano a r.l.», con sede nel comune di San Ginesio (Macerata), costituita per rogito notaio dott. Lorenzo Lorenzelli di Macerata in data 22 marzo 1962, repertorio n. 27009, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Bruno Pettinari, nato a Camerino (Macerata) il 27 ottobre 1955 ed ivi residente in via Costanza Varano n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

*Il direttore generale:* DI IORIO

**98A2115**

---

DECRETO 25 febbraio 1998.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Calabria nuova a r.l.», in Castrolibero, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 26 novembre 1997 con la quale il tribunale di Cosenza ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa mista «Calabria Nuova a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), in liquidazione;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa mista «Calabria nuova a r.l.», con sede in Castrolibero (Cosenza), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Nicola Micciulli di Cosenza, in data 25 febbraio 1985, rep. n. 29715, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 febbraio 1942, n. 267, e il rag. De Napoli Pasquale, nato a Cosenza il 2 gennaio 1937, residente in Cosenza, via Panebianco- IV strada n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

*Il direttore generale:* DI IORIO

**98A2117**

---

DECRETO 25 febbraio 1998.

**Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «La Leonessa», in Cosenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1996, con il quale la società cooperativa edilizia «La Leonessa» con sede in Cosenza è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Domenico Pisano è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il rag. Domenco Pisano comunicava le proprie dimissioni dell'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Caprio Maria nata ad Avellino il 24 settembre 1964 e residente in Rende (Cosenza) in via Brodolini n. 3, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Leonessa», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 aprile 1996, in sostituzione del rag. Domenico Pisano dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

*Il direttore generale:* DI IORIO

**98A2116**

DECRETO 25 febbraio 1998.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Stella polare», in Cosenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1996 con il quale la società cooperativa edilizia «Stella polare», con sede in Cosenza, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il prof. Francesco Piersante è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il prof. Francesco Piersante comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Gualtieri Ferdinando, nato a Cosenza il 2 ottobre 1056 ed ivi residente in viale Cosmai n. 76, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Stella polare», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 aprile 1996, in sostituzione del prof. Francesco Piersante dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

*Il direttore generale:* DI IORIO

**98A2114**

DECRETO 25 febbraio 1998.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edil crotonese», in Crotone, e nomina del commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 24 luglio 1995 eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Edil crotonese», con sede in Crotone (Catanzaro), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Edil crotonese», con sede in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 2 febbraio 1983, repertorio n. 72401, registro società n. 1641 tribunale di Crotone, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Giovanni Carnè, nato a Crotone il 30 ottobre 1959 e ivi residente il via Galluppi, 10, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1998

*Il direttore generale:* DI IORIO

**98A2146**

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 23 febbraio 1998.

**Misure di salvaguardia nell'ambito di aree ricadenti nel perimetro del parco nazionale del Gargano.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, di istituzione dell'Ente parco nazionale del Gargano;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2ª-*bis*, n. 231/98 depositata il 19 febbraio 1998 e notificata al Ministero dell'ambiente il 20 febbraio 1998, con cui è stato disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 «limitatamente alla parte riguardante le statuizioni sulla perimetrazione definitiva»;

Considerato che l'effetto conformativo nascente dalla sentenza citata consiste nel rinnovo del procedimento di esame, valutazione e motivato accoglimento o non accoglimento delle richieste di perimetrazione e di zonazione — presentate dalla regione Puglia con la deliberazione di giunta n. 1687 in data 12 giugno 1995

e con le deliberazioni di giunta n. 5413/1994 e n. 6457/1994 ivi richiamate —, e nella conseguente proposta al Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica integrativo del decreto 5 giugno 1995, annullato *in parte qua*;

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha già avviato tale procedimento, mediante nota del direttore del servizio conservazione della natura prot. n. 2603 in data 23 febbraio 1998, che affida alla segreteria tecnica delle aree naturali protette, tramite la 1ª divisione del servizio, l'esame preliminare della documentazione presentata dalla regione Puglia e l'acquisizione — anche mediante consultazione con gli enti interessati — di elementi informativi aggiornati riguardo alla valenza naturalistica delle aree in questione, nonché alla presenza *in loco* di insediamenti ed attività produttivi, ed assegna il termine inderogabile del 15 marzo 1998 per presentare una proposta da sottoporre alle valutazioni del Ministero dell'ambiente;

Ritenuto assolutamente necessario, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonazione del territorio del parco del Gargano, assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali nei territori della previgente perimetrazione, esposti al pericolo di attività, comportamenti, situazioni, interventi ed atti tali da causare manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

Nei territori inclusi nella perimetrazione del parco nazionale del Gargano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1995, sono comunque vietate, fino al 30 aprile 1998 le seguenti attività:

*a)* la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

*b)* l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di nuove infrastrutture di qualsiasi genere, ove non autorizzata dall'Ente parco alla data attuale;

*c)* l'apertura e l'esercizio di nuove cave e nuove miniere, nonché la coltivazione di nuovi giacimenti di idrocarburi e gas naturale, ove non autorizzati dall'Ente parco alla data attuale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

*Il Ministro:* RONCHI

**98A2111**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 24 settembre 1997.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze ambientali;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove è stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali determinati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o più decreti;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, «sono autorizzate - in via generale - le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

L'art. 100 (Titolo X) relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze ambientali - decentrato a Taranto - è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 100 *(Finalità, afferenze, accèsso).* — Il corso di laurea in scienze ambientali forma una specifica figura di laureato caratterizzata da qualità e competenze che si esplicano nell'attività scientifico-professionale e in particolare deve assicurare:

*a)* una approfondita cultura d'ambiente a indirizzo sistematico;

*b)* la capacità di individuare ed organizzare le interazioni fra specialisti anche di diversi settori;

*c)* l'abilità nella indagine e nella gestione di un dato processo, sistema o risorsa ambientale.

Il diploma di laurea può essere rilasciato dalle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, mentre il diploma di laurea ad indirizzo agrario è rilasciato dalla sola facoltà di agraria, dove è svolto il biennio di indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 101 *(Durata e articolazione del corso).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze ambientali è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale che hanno lo scopo di completare la preparazione dottrinale e metodologica degli studenti.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 104.

Il consiglio della struttura didattica competente può articolare ciascun anno di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'attività didattico-formativa è organizzata sulla base di corsi monodisciplinari o integrati. Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno 80 ore o da una semiannualità di almeno 40 ore.

Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati di 40 ore, per un massimo equivalente a tre moduli o 120 ore, impartiti anche da più docenti e con un unico esame finale, della cui commissione fanno parte tutti i docenti del corso.

Tale attività comporta un massimo di 600 ore per anno di lezioni, esercitazioni, seminari corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, ecc.

Parte dell'attività pratica può essere svolta presso laboratori e/o centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso e previa stipula di apposite convenzioni.

L'accertamento del profitto può avere luogo, oltre che mediante esami formali, le cui modalità sono determinate dal consiglio della struttura didattica, attraverso il sistema dei crediti didattici, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Il consiglio della struttura didattica può accorpare due insegnamenti dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame, nel rispetto dei contenuti e della continuità didattica.

In ogni caso il numero degli esami da superare, per accedere all'esame di laurea, deve essere compreso tra 27 e 30, ed è stabilito dal regolamento didattico.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

Lo studente deve infine superare l'esame di laurea che comprende la discussione della tesi sperimentale.

La preparazione della tesi comporta la frequenza per almeno un anno di un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal consiglio della struttura didattica.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze ambientali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 102 *(Regolamento di Ateneo).* — Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento nazionale del corso di laurea, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti, attingendoli dai settori scientifici-disciplinari indicati nell'art. 104.

Art. 103 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche attuano quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare i consigli:

*a)* definiscono, nel rispetto del monte orario fissato per le aree didattiche di cui all'art. 104, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente i corsi da attivare le cui denominazioni devono essere desunte dalle discipline riportate nel regolamento didattico, con eventuali qualificazioni atte a precisarne il livello ed i contenuti (ad es. I, II, istituzioni, avanzato, esercitazioni, laboratorio, ecc.);

*b)* indicano gli indirizzi attivati e la loro organizzazione;

*c)* indicano, per ogni corso, la durata complessiva, la frazione di ore da destinare alle attività teoriche-pratiche e gli eventuali accorpamenti ai fini degli esami, indicando altresì nel caso di corsi integrati, la durata e le eventuali denominazioni dei moduli didattici ad essi conferenti;

*d)* indicano i corsi dei quali lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e gli esami e/o crediti didattici che dovrà aver conseguito al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticità;

*e)* fissano le modalità di organizzazione dei laboratori di integrazione e le attività teoriche-pratiche da tenersi nel loro ambito;

*f)* indicano i corsi, i moduli e i crediti didattici in comune con i diplomi affini.

Art. 104 *(Articolazione del corso di laurea).* — La formazione dello studente alla capacità di integrazione è assicurata, oltre che dagli insegnamenti e da seminari interdisciplinari, dal laboratorio d'integrazione. Il laboratorio, che dispone di almeno 120 ore complessive, di cui almeno 80 nel triennio comune, non dà luogo a titolarietà ed è organizzato da una didattica interdisciplinare basata sull'analisi dei casi. I docenti del corso di laurea nell'ambito dei rispettivi carichi didattici orari sono tenuti a concorrere all'attuazione del laboratorio, anche con la collaborazione di esperti esterni.

Il consiglio della struttura didattica provvede ad organizzare il laboratorio d'integrazione per quanto riguarda i contenuti, i metodi e i compiti dei docenti, in particolare il compito di coordinamento.

L'accertamento del profitto ha luogo, per ogni corso d'integrazione, con una prova finale scritta e orale.

I relativi giudizi sono valutabili ai fini della laurea.

*Aree didattiche obbligatorie comuni*

Il monte orario di attività didattiche per il triennio assomma a non meno di 1600 ore, di cui almeno 80 ore sono dedicate al laboratorio di integrazione e 1520 ore sono dedicate agli insegnamenti del triennio secondo lo schema seguente:

*a)* Area matematica (120 ore).

Argomenti dei corsi: fondamenti di analisi matematica, algebra e geometria ed applicazioni; fondamenti di probabilità; elementi di statistica con applicazioni; elementi di calcolo numerico e programmazione; applicazioni ambientali dell'informatica, modelli matematici in campo ambientale.

Settori: A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A, K05A, K05B, S01B.

*b)* Area fisica (200 ore).

Argomenti dei corsi: grandezze fisiche e loro misura; cinematica; dinamica; meccanica del corpo rigido; campo gravitazionale; fondamenti di struttura della materia; dinamica dei fluidi; oscillazioni ad onde; termodinamica; elettricità e magnetismo; ottica; elementi di fisica quantistica; misure fisiche e metodi fisici di laboratorio con orientamento ambientale; modelli fisici dei processi ambientali; valutazione ed elaborazione dei dati.

Settori: B01A, B01B.

*c)* Area chimica (280 ore).

Argomenti dei corsi: legame chimico; stati di aggregazione della materia; equilibri chimici; soluzioni acidi e basi, reazioni chimiche; sistema periodico e chimica degli elementi; elettrochimica; radiochimica; termodinamica chimica; reattività; cinetica chimica; atomo di carbonio; struttura e proprietà delle molecole; composti organici e loro conversioni nell'ambiente; molecole di interesse biologico; principi dell'analisi chimica;

metodi analitici e loro applicazioni di laboratorio; inquinanti chimici; diffusione e ripartizione di sostanze chimiche; processi e sostanze ecocompatibili.

Settori: C03X, C05X, C01A, C11X, C02X.

*d)* Area scienze della terra (240 ore).

Argomenti dei corsi: minerali e rocce; principi di petrologia; geologia degli ambienti sedimentari, stratigrafia; principi di geologia strutturale, dinamica endogena, vulcanologia; geomorfologia; rischi geologici; valutazione e gestione delle risorse; cicli idrologici; rilevamento e fotointerpretazione: equilibri e cicli geochimici; fisica e dinamica dell'atmosfera e dell'idrosfera; sistema climatico; metereologia; fisica della terra solida; misure geofisiche e telerilevamento.

Settori: D01B, D01C, D03B, D02A, D04A, D04C, D03C, H05X.

*e)* Area biologica (280 ore).

Argomenti dei corsi: caratteri generali dei viventi; cellule procarioti ed cucarioti, riproduzione ed ereditarietà; evoluzione biologica; principi di morfologia e sistematica animale e vegetale; ecofisiologia vegetale; principi di fisiologia e biochimica cellulare; enzimi; metabolismo delle sostanze tossiche; fisiologia animale ed umana in relazione all'ambiente; fondamenti ed aspetti ambientali della genetica: principi di microbiologia ambientale.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E02B, E02C, E04A, E05A, E11X, E12X.

*f)* Area ecologica (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi e concetti di ecologia e di ambiente; ecologia della specie, di popolazioni, di comunità, del funzionamento: energia e produttività ecologica: cicli biogeochimici; omeostasi ambientale; successioni; ambienti terrestri, delle acque interne, marini; biomi e biosfera: ecologia applicata a gestione e governo delle risorse, dei processi, degli ambienti naturali e culturali; fondamenti metodologici dell'analisi di sistemi ecologici; principi di demografia.

Settore: E03A.

*g)* Area giuridico-economica-valutativa (160 ore).

Argomenti dei corsi: principi, fonti e caretterizzazioni del diritto ambientale, normativa, amministrazioni; strumenti e procedure per la tutela: aspetti penali; concetto di danno ambientale; principi legislativi e amministrativi per le localizzazioni; principi di economia ambientale; definizioni e campo di applicazione della valutazione d'impatto ambientale; studi di impatto ambientale e di mitigazione dell'impatto; principi di educazione e sociologia ambientale.

Settori: N01X, N05X, N09X, G01X, D02A, E03A, E03B, H02X, H14A, H15X, P01A, E02C, Q05D.

*Indirizzi.*

La facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali può istituire uno o più indirizzi fra quelli di seguito riportati (terrestre, marino e atmosferico).

La facoltà di agraria può istituire il solo indirizzo agrario.

L'accesso all'indirizzo è regolato dalle condizioni e dalle propedeuticità fissate nella sede.

L'insegnamento per indirizzi ha luogo in prevalenza nel biennio di applicazione, ma alcuni dei relativi corsi possono essere anticipati al terzo anno. Per quanto riguarda gli indirizzi terrestre, marino e atmosferico, le facoltà possono utilizzare un modulo dell'area matematica e dell'area fisica del triennio comune unendoli a moduli di seguito previsti per ciascun indirizzo al fine di fornire corsi specialistici, dedicati da un lato all'utilizzazione di metodi informatici e statistici dall'altro alle analisi ambientali con metodologie fisiche.

Il monte orario complessivo degli insegnamenti di indirizzo è di almeno 840 ore corrispondenti a 20 moduli didattici più un modulo di laboratorio di integrazione, sempreché tale laboratorio non sia stato effettuato nel triennio; e ciò ovviamente in aggiunta ai moduli didattici richiesti per il triennio. In particolare, oltre gli otto moduli (almeno 320 ore) previste nella presente tabella per ciascun indirizzo, le facoltà determineranno un ulteriore modulo per ciascuna delle aree matematica, fisica, chimica, scienze della terra, biologica ed ecologica (e quindi almeno altre 240 ore complessive) che uniti a moduli specifici dell'indirizzo possono così costituire corsi monodisciplinari o integrati. Le restanti ore sono a disposizione della facoltà.

Sono di seguito riportate le aree didattiche obbligatorie degli indirizzi:

*a)* Indirizzo terrestre.

Area chimica: un modulo. Contenuti: recupero, riciclo e smaltimento dei materiali e dei reflui industriali e urbani; tecnologie integrate d'intervento.

Settore: C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: cicli, modelli e rischi idrogeologici; composizione e struttura dei suoli, effetti antropici nei suoli; land evaluation; metodi di rilevamento e analisi dei suoli.

Settori: D02B, G07X.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: associazioni vegetali; tutela e ripristino della vegetazione; piante e terreno; metabolismo e cicli di nutrienti nel terreno, corpi idrici e loro popolamenti;

dinamiche ecologiche nelle acque interne; acque e perturbazioni antropiche; effetti ecotossicologici dei contaminanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X.

*b)* Indirizzo marino.

Area chimica: un modulo. Contenuti: qualità delle acque marine; fenomeni d'interfaccia; parametri dell'inquinamento e loro determinazione; metodi di disinquinamento.

Settori: C01A.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: geologia marina; sedimenti come traccianti; geomorfologia e gestione delle coste; ambienti marini; sistemi, dinamiche e modelli oceanografici; strumentazione oceanografica metodi d'indagine in mare.

Settori: D01B, D04B, D04C.

Area biologica ed ecologica: quattro moduli. Contenuti: vegetali marini e loro ecofisiologia; biologia marina; planctologia; ecologia marina; produttività, cicli di nutrienti, scambi di materia ed energia, catene trofiche; modelli ecologici, biochimica degli organismi marini.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E02A, E03A, E05A.

*c)* Indirizzo atmosferico.

Area chimica: due moduli. Contenuti: bilanci energetici ed antropici in atmosfera; trasporto di gas e particelle; inquinamento e reazioni chimiche in atmosfera; analisi e monitoraggio di contaminanti atmosferici; elaborazione chemiometrica dei dati.

Settori: C01A, C02X, C11X.

Area scienze della terra: tre moduli. Contenuti: radiazione solare; scambi di materia ed energia fra Terra e atmosfera; composizione dell'involucro gassoso della Terra; geochimica degli elementi e dei nuclidi in atmosfera: metereologia e climatologia globale; modelli geofisici; metodi fisici di rilevamento.

Settori: D03C, D04C.

Area biologica ed ecologica: tre moduli. Contenuti: aerospora; scambi gassosi fra biosfera ed atmosfera; stress abiotici delle piante; effetti di attività antropiche: cambiamenti globali; effetti ecotossicologici e genotossici degli inquinanti.

Settori: E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E05X, E07X, E11X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 24 settembre 1997

*Il rettore:* COSSU

**98A2163**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. **35/98.**

**Integrazione e modifiche alla circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996 recante: «Disposizione per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi di formazione continua».**

Vista la circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1997, contenente «Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua»;

Vista la circolare n. 14/97 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, contenente errata-corrige ed integrazioni alla circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996;

Tenuto conto delle difficoltà oggettive incontrate dalle regioni titolari di progetti di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex legge n. 40/1987 a reperire nei propri bilanci i fondi necessari per avviare tali progetti in assenza di anticipazioni da parte del Ministero del lavoro, si dispone quanto segue:

il quarto comma del punto 4 della circolare ministeriale n. 174/96 viene sostituito dal seguente:

«Il trasferimento delle quote di finanziamento alle regioni di cui al comma uno viene effettuato secondo le seguenti modalità:

l'80% del costo preventivato viene erogato, quale anticipazione per l'avvio delle attività, alla presentazione del progetto esecutivo;

il restante 20% sarà saldato dopo che le regioni avranno presentato una relazione valutativa e contabile sulle attività realizzate».

*Il Ministro:* TREU

**98A2180**

# AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. **AIPA/CR/17.**

**Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione dei gruppi di monitoraggio interni.**

*Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*

e, per conoscenza:

*Al Dipartimento della funzione pubblica*

*Al Consiglio di Stato*

*All'Avvocatura generale dello Stato*

*Alla Ragioneria generale dello Stato*

*Alla Corte dei conti*

1 - *Premessa.*

L'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, prevede il monitoraggio sui contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, determinati come contratti di grande rilievo ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 17, comma 2, del citato decreto legislativo. Il medesimo art. 13 consente alle amministrazioni l'affidamento del monitoraggio dei contratti a società specializzate, incluse in un apposito elenco predisposto dall'Autorità, a condizione che non risultino collegate con le imprese parti dei contratti, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Per contratti di grande rilievo (rif. deliberazione n. 13 dell'adunanza del 30 settembre 1993, circolare AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993) si intendono contratti il cui importo complessivo risulti, al netto di IVA, superiore ai 50 miliardi di lire, ovvero, in caso di contratti a validità pluriennale, superiore a 10 miliardi di lire annui.

I criteri di iscrizione nell'elenco delle società di monitoraggio — di seguito indicati come criteri di qualificazione — sono stati inizialmente definiti con deliberazione n. 11 del 30 settembre 1993 e successivamente resi noti con circolare AIPA n. 5 del 5 agosto 1994, in cui sono indicate le modalità per l'impostazione ed esecuzione delle attività di monitoraggio. Un'analisi dell'applicazione dei precedenti criteri, eseguita sulla base dell'esperienza maturata nel periodo 1993-1997, ha evidenziato l'esigenza di rivedere i criteri medesimi con l'obiettivo di:

individuare criteri che rafforzino i requisiti della indipendenza di giudizio ed accentuino il livello professionale delle società di monitoraggio;

assicurare modalità di svolgimento del monitoraggio più aderenti agli specifici contratti da monitorare e maggiormente orientate alla direzione dei lavori, intesa come *project management;*

consentire analisi della indipendenza di giudizio, del livello professionale e delle capacità tecniche omogeneamente applicabili sia a monitori esterni (società di monitoraggio) sia a gruppi di monitoraggio interni alla stessa pubblica amministrazione.

I principi ispiratori della nuova metodologia e della nuova procedura di qualificazione delle società aspiranti ad essere incluse nell'elenco dei monitori, come precisati nella recente circolare AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1998, sono i seguenti:

ridurre a due i criteri di qualificazione, rafforzandone gli aspetti deontologici e professionali;

definire le modalità di esecuzione dei processi di qualificazione, rinnovo periodico e revoca, rendendoli il più possibile oggettivi e di più semplice attuazione.

Per le finalità perseguite dalla circolare AIPA/CR/16, si ritiene che i principi individuati per la qualificazione delle società di monitoraggio possano essere validamente estesi, pur con opportuni aggiustamenti, alle ipotesi in cui il monitoraggio sia affidato ad un gruppo interno alle amministrazioni stesse, come previsto dallo stesso art. 13, comma 2, del citato decreto.

La presente circolare, in coerenza con quella richiamata concernente le società specializzate, descrive la metodologia e la procedura di qualificazione dei «gruppi di monitoraggio» interni alle pubbliche amministrazioni, esplicitando i criteri da seguire per l'individuazione del personale destinato ad operare quale componente dei gruppi di monitoraggio stessi e le modalità con le quali tali gruppi sono tenuti ad operare per conseguire i migliori risultati.

È appena il caso di precisare che i principi di seguito enunciati risultano applicabili in tutti i casi di monitoraggio effettuati direttamente dall'amministrazione, in essi compresi quelli relativi ai contratti non definiti o non definibili «di grande rilievo», per i quali l'amministrazione stessa ritenga necessario o semplicemente opportuno procedere al monitoraggio.

2 - *La metodologia di qualificazione.*

I criteri di qualificazione sono i seguenti:

*a)* Cause di incompatibilità.

È richiesta la massima indipendenza di giudizio del «gruppo di monitoraggio» interno sia rispetto al responsabile per i sistemi informativi automatizzati sia rispetto alle strutture organizzative che abbiano avuto parte rilevante nella progettazione o nella realizzazione dei S.I.A. ovvero ne costituiscano gli utenti finali (decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 10).

A tal fine appare opportuno che le amministrazioni istituiscano una unità organizzativa con responsabilità autonoma per la funzione di monitoraggio, che non sia posta in dipendenza gerarchica o funzionale dal responsabile dei sistemi informativi o dai responsabili delle unità organizzative utenti dei servizi monitorati.

*b)* Capacità tecnica.

È richiesta un'adeguata capacità tecnica complessiva, che si esplichi in termini di: approfondita conoscenza della contrattualistica in materia informatica, del *project management,* del *quality management,* del *software engineering,* dell'*information technology.* Tale capacità tecnica deve essere comprovata: dalla specifica competenza del responsabile del gruppo di monitoraggio interno sui precedenti temi; dall'adozione di tecniche e metodiche di monitoraggio, adeguatamente strutturate e rappresentate; da eventuali esperienze nella gestione di progetti di monitoraggio da parte dei componenti del gruppo.

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere opportunamente comprovato attraverso le seguenti fasi di verifica, ciascuna propedeutica all'altra:

I. Verifica della completezza della documentazione richiesta.

Condizione preliminare per l'attivazione delle due fasi successive è la produzione, da parte dell'amministrazione cui appartiene il gruppo di monitoraggio interno aspirante alla qualificazione, della documentazione di cui al successivo punto 2.1, atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di monitoraggio.

II. Verifica della insussistenza di cause di incompatibilità.

Condizione essenziale per l'esercizio di attività di monitoraggio è il riconoscimento che nei confronti del «gruppo di monitoraggio» e dei singoli componenti dello stesso non sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento di attività di monitoraggio.

III. Verifica della capacità tecnica.

Soltanto dopo la verifica con esito positivo del requisito di cui al punto II, si passerà alla successiva fase di verifica, concernente la capacità tecnica alla quale si provvederà applicando le disposizioni di cui al successivo paragrafo 2.3.

In sintonia con quanto sopra, sarà cura dell'amministrazione produrre all'Autorità la documentazione di cui ai punti I.A, I.B, I.C e I.D del successivo paragrafo 2.1.

L'Autorità, con le modalità di cui ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3, procederà alla verifica della stessa ed alla qualificazione del gruppo di monitoraggio.

2.1. - Completezza della documentazione richiesta.

La prima fase del procedimento tende ad accertare che l'amministrazione, che si proponga di svolgere direttamente l'attività di monitoraggio avvalendosi di «monitori interni», abbia prodotto all'Autorità tutta la documentazione necessaria per le verifiche successive. La documentazione richiesta si articola nelle quattro sezioni, di seguito descritte:

I.A. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità.

Con tale dichiarazione l'amministrazione deve attestare:

la costituzione e la collocazione dell'unità organizzativa «gruppo di monitoraggio» all'interno dell'organigramma dell'amministrazione;

l'attribuzione dell'incarico di coordinatore del «gruppo di monitoraggio».

I.B. Documentazione di presentazione del gruppo di monitoraggio.

Dalla documentazione di presentazione prodotta dall'amministrazione devono evincersi le seguenti informazioni:

organizzazione del «gruppo di monitoraggio» in termini di funzioni attribuite alle varie figure professionali componenti e le attività loro affidate;

consistenza e composizione del «gruppo di monitoraggio», con individuazione dei singoli nominativi, della data di assegnazione al gruppo, del dipartimento, ufficio o area di provenienza;

eventuali consulenti esterni di supporto ad integrazione del gruppo di monitoraggio;

attribuzione degli incarichi di direttore tecnico per l'effettuazione di specifici monitoraggi.

I.C. *Curricula.*

Dovranno essere indicati con compiutezza i profili di tutti gli elementi che compongono il «gruppo di monitoraggio» interno, specificando i titoli di studio e gli anni di esperienza, nonché il possesso di specifiche professionalità articolate nei seguenti settori:

contrattualistica informatica, conoscenza degli aspetti organizzativi ed aziendali del contratto di servizio, delle modalità di realizzazione di forniture di *outsourcing,* di contratti aventi per oggetto l'*information technology;*

*project management,* in particolare capacità di segmentazione dei progetti; di definizione degli obiettivi contrattuali; di pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse utilizzate e risultati ottenuti; di sintesi e di *reporting;*

*quality management,* conoscenza del complesso di norme ISO 9001, possibilmente attestata da diplomi riconosciuti dall'EOQ (*European Organization for Quality*), esperienza documentata di esecuzione di *audit* di sistema ed *audit* mirati, partecipazione ad esperienze di *benchmarking;*

*software engineering,* conoscenza dei cicli di vita del software, pratica delle metodologie e strumenti *CASE* di analisi, disegno, codifica, *testing,* esperienza di collaudi nei sistemi informativi automatizzati;

*information technology,* vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie, afferenti al settore delle tecnologie informatiche.

I.D. Documentazione tecnica.

Si richiede che vengano indicate le metodologie e le tecniche di monitoraggio conosciute, nonché le regole che si intendono adottare per la misura della produttività e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti all'*information technology.* A titolo di esempio:

*executive summary, overview* o *getting starting* delle metodologie adottate, siano esse proprietarie o di terze parti, descrizione dei documenti emessi nel corso del monitoraggio;

manuale di qualità o documentazione delle procedure, dei processi e degli strumenti afferenti all'esecuzione di attività di monitoraggio o in alternativa di *project management, configuration management, quality assurance* di progetti di sviluppo ed esercizio di sistemi informativi, *benchmarking,* e *auditing* dei sistemi informativi; alla misura della produttività *(Function Point,* COCOMO, Mac Farland, ecc.) e della qualità dei processi e dei prodotti afferenti all'*information technology.*

Le dichiarazioni e la documentazione di cui sopra dovranno essere redatte e sottoscritte dal coordinatore del «gruppo di monitoraggio», ad esclusione della documentazione di costituzione del gruppo stesso. La mancanza di uno o più documenti tra quelli precedentemente descritti non comporta l'automatica esclusione dal procedimento di qualificazione, ma l'Autorità potrà richiedere all'amministrazione la necessaria integrazione entro un termine ragionevole. La qualificazione rimarrà nel frattempo sospesa. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, l'amministrazione sarà esclusa dal procedimento di qualificazione, con provvedimento motivato dell'Autorità.

La verifica della completezza della documentazione si effettua sulla base del modulo QMI/I (fornito in appendice) che sintetizza i documenti ed i loro contenuti, permettendo di tracciarne la presenza o meno al fine di richiedere le informazioni mancanti.

2.2. *Insussistenza di cause di incompatibilità.*

La seconda fase della metodologia riguarda la verifica della insussistenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio.

Il gruppo non potrà essere autorizzato a svolgere attività di monitoraggio nei seguenti casi:

*a)* qualora la dichiarazione resa dall'amministrazione sia contraddetta da atti o fatti ufficialmente noti all'AIPA;

*b)* nel caso in cui la dichiarazione resa da un'amministrazione evidenzi una dipendenza anche indiretta tra il «gruppo di monitoraggio» ed il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, ovvero strutture organizzative che abbiano avuto parte rilevante nella progettazione o realizzazione del Sistema informativo automatizzato, ovvero ne costituiscano gli utenti finali;

*c)* nel caso in cui la dichiarazione resa da una amministrazione evidenzi che uno o più componenti del gruppo di monitoraggio interno svolgono attività estranee al monitoraggio, al *benchmarking,* ed al *quality management.*

In particolare, qualora ciò si verifichi nei confronti di gruppi di monitoraggio interni già qualificati, la qualificazione verrà revocata, salvo che, nel tempo assegnato dall'Autorità, non venga rimossa la causa di incompatibilità.

L'applicazione dei criteri di esclusione per incompatibilità con l'attività di monitoraggio si effettua mediante il Modulo QMI/II (fornito in appendice), che esprime, sintetizzandoli, i precedenti criteri sotto forma di domande, permettendo di tracciarne la soddisfazione o meno.

In caso di esclusione dalla qualificazione o di revoca della medesima per applicazione di uno dei precedenti criteri di esclusione, l'amministrazione non potrà presentare una nuova domanda di qualificazione sino al superamento delle cause che ne hanno determinato l'esclusione per incompatibilità.

2.3. *Capacità tecnica.*

La verifica della capacità tecnica è basata sui seguenti elementi di valutazione:

*A.* Organizzazione del gruppo di monitoraggio.

L'organizzazione del «gruppo di monitoraggio» è soggetta a verifica nel presupposto che un insieme di pur elevate professionalità non sempre è in grado di offrire servizi di qualità nel monitoraggio di progetti, senza disporre di una specifica cultura organizzativa che permei l'intero gruppo.

*B.* Processo, metodologie, strumenti, tecnologie.

L'esecuzione di un monitoraggio richiede un approccio strutturato, rappresentato all'interno di un quadro metodologico unitario, che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli *output* caratteristici. Si applica il principio che l'esperienza e la conoscenza professionale possano costituire un buon presupposto per la buona esecuzione di un monitoraggio.

Un «gruppo di monitoraggio» interno candidato deve soddisfare pienamente tutti e due i requisiti di valutazione sopra elencati. Per questo, la verifica della capacità tecnica si attua utilizzando una serie di domande, utili ad esplorare il possesso di tali requisiti. A queste domande si risponde sulla base delle informazioni contenute nel materiale documentale precedentemente descritto (documenti I.B, I.C, I.D); potrebbe essere altresì necessario pianificare, successivamente all'analisi della documentazione ricevuta, un incontro, da verbalizzare, con il gruppo di monitoraggio da qualificare.

Le domande sono organizzate in due liste numerate (o *check-list*) in corrispondenza degli argomenti *A* e *B,* sopra esposti. Una domanda può riferirsi ad aspetti già trattati dalla precedente ed essere quindi condizionata alla risposta fornita a quest'ultima domanda. Può quindi verificarsi il caso di una domanda non applicabile a seguito della risposta data alla precedente; in tal caso la domanda viene saltata.

Le *check-list* sono esaustivamente descritte nell'appendice. Tutte le domande ammettono solo due risposte:

SI o NO;

la soddisfazione di una diseguaglianza del tipo «$\geq$ X» o «< X», dove X è il valore soglia da soddisfare, rispettivamente indicata come OK o KO.

Le risposte alle domande contenute nelle *check-list* sono valutate come segue:

ad ogni risposta è associato un valore che può essere uguale a + 1, 0, − 1;

se una risposta descrive una caratteristica ritenuta standard per il monitore ideale, il punteggio sarà uguale a 0;

se una risposta descrive una condizione migliorativa rispetto allo standard, il punteggio associato sarà uguale a + 1;

se una risposta descrive una manchevolezza rispetto allo standard, il punteggio associato sarà uguale a − 1.

L'insieme delle domande e delle risposte standard, valutate zero, traccia *l'identikit* del monitore ritenuto di piena soddisfazione per l'affidamento del monitoraggio. Il punteggio ricevuto misura per questo la deviazione della valutazione effettuata rispetto allo standard predefinito. Gli intervalli di valori ammessi per i diversi argomenti non sono simmetrici. Gli scostamenti verso prestazioni migliorative rispetto allo standard adottato (valori positivi) sono minori degli analoghi scostamenti (valori negativi) verso situazioni peggiorative. Questo risponde alla decisione di avere scelto come standard di riferimento un livello di capacità tecniche elevato.

La tabella seguente descrive il numero di domande ed i punteggi, massimo e minimo, conseguibili per ciascuno degli argomenti considerati.

| Argomento | N. di domande | Punteggio massimo | Punteggio minimo |
|---|---|---|---|
| III.A. ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO | 17 | + 5 | − 12 |
| III.B. PROCESSO, METODOLOGIE, STRUMENTI, TECNOLOGIE | 11 | + 1 | − 10 |

La metodologia di verifica delle capacità tecniche si basa sull'assunto che un gruppo di monitoraggio è adeguato dal punto di vista della capacità tecnica solo se non incorra in un criterio di non qualificazione. Per criteri di non qualificazione per inadeguata capacità tecnica si intendono i limiti inferiori al punteggio realizzato nell'applicazione delle *check-list,* considerato accettabile per i due aspetti considerati:

III.A. Organizzazione del gruppo di monitoraggio.

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.A è < − 4 (inferiore a meno quattro), il «gruppo di monitoraggio» interno non può essere qualificato.

III.B. Processo, metodologie, strumenti, tecnologie.

Se il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* III.B è < − 3 (inferiore a meno tre), il «gruppo di monitoraggio» interno non può essere qualificato.

Rispetto ai due criteri di non qualificazione esposti, si possono verificare i seguenti casi:

un «gruppo di monitoraggio» perfettamente aderente allo standard è valutato, sommando i valori di tutte le risposte alle domande per ciascun aspetto considerato, uguale a zero (A = 0, B = 0). Il gruppo non soddisfa nessun criterio di esclusione e sarà pertanto qualificato;

un «gruppo di monitoraggio» superiore allo standard (ad esempio: A = 1, B = 1) ovviamente non soddisfa nessun criterio di esclusione e sarà pertanto qualificato;

un «gruppo di monitoraggio» leggermente insufficiente rispetto allo standard, ma nei limiti previsti dai criteri di non qualificazione (ad esempio: A = 4, B = −3), è ancora ritenuto adeguato dal punto di vista della capacità tecnica, non soddisfacendo nessun criterio di non qualificazione e pertanto potrà essere qualificato;

un «gruppo di monitoraggio» nettamente insufficiente rispetto anche ad un solo aspetto (ad esempio, A = + 4, B = − 4) incorre in almeno uno dei criteri di non qualificazione (nel caso dell'esempio considerato, il criterio B): per tale motivo, il «gruppo di monitoraggio» non potrà essere qualificato per inadeguatezza della capacità tecnica, anche se la somma algebrica complessiva di A e B è uguale a zero.

Sulla base dell'applicazione delle liste di domande e dei criteri di esclusione per capacità tecnica inadeguata, è possibile compilare il modulo QMI/III (fornito in appendice) che riassume le risultanze della verifica delle capacità tecniche.

In caso di esclusione dalla qualificazione, o revoca della medesima, per applicazione di uno dei precedenti

criteri di esclusione, l'amministrazione non potrà presentare domanda di riqualificazione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione per inadeguata capacità tecnica, e comunque prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

3. *La procedura di qualificazione.*

La qualificazione di un gruppo di monitoraggio interno ha una validità temporale predefinita per un triennio ed è estensibile di triennio in triennio, previa verifica del permanere dei requisiti previsti dai criteri di qualificazione.

La qualificazione può essere revocata, qualora emergano risultanze oggettive legate al non soddisfacimento dei criteri di qualificazione già applicati. Per tale ragione la procedura di qualificazione, coerente con la metodologia presentata nel paragrafo precedente, è compiutamente descritta da tre processi, che si attivano autonomamente uno dall'altro, come di seguito descritto:

QLF. Processo di qualificazione di un nuovo «gruppo di monitoraggio».

Il processo è attivato autonomamente dall'Autorità a seguito della costituzione di un «gruppo di monitoraggio» in seno ad una amministrazione, o sulla base di una specifica richiesta formale da parte dell'amministrazione interessata. Il processo si può concludere: *a)* con la qualificazione del gruppo; *b)* con la dichiarazione di incompatibilità del gruppo ad effettuare attività di monitoraggio; *c)* con la sua non qualificazione per mancanza delle necessarie capacità tecniche.

RNN. Processo di rinnovo periodico della qualificazione di un «gruppo di monitoraggio» già qualificato.

La qualificazione di un «gruppo di monitoraggio» deve essere confermata periodicamente ogni triennio. Dopo tre anni dall'avvenuta qualificazione si attiva, a cura dell'Autorità, il processo di rinnovo della qualificazione stessa. Questo processo prevede esclusivamente la verifica della insussistenza di cause di incompatibilità del «gruppo di monitoraggio» interno: si presuppone infatti che la capacità tecnica, ove precedentemente verificata, sia mantenuta e non debba essere sottoposta a riesame, salvo mutamenti nella composizione del «gruppo di monitoraggio». Il processo si può concludere: *a)* con il mantenimento della qualificazione; *b)* con la revoca della stessa. In quest'ultimo caso l'amministrazione non potrà presentare domanda di riqualificazione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

RVC. Processo di revoca della qualificazione nei confronti di un «gruppo di monitoraggio» qualificato.

Mentre il rinnovo della qualificazione è un processo che si attiva a cadenza temporale prefissata, indipendentemente da specifiche circostanze, particolari condizioni possono indurre l'AIPA ad attivare il processo di revoca della qualificazione. All'attivazione di detto processo si potrà procedere: sia in caso di sopravvenuta causa di incompatibilità a seguito di mutati assetti organizzativi all'interno dell'amministrazione; sia in caso di mutamenti intervenuti nelle capacità tecniche, da verificarsi sulla base delle risultanze prodotte dai monitoraggi osservati. Il processo si può concludere: *a)* con il mantenimento della qualificazione; *b)* con la revoca della stessa. In quest'ultimo caso, l'amministrazione non potrà presentare domanda di riqualificazione sino al superamento delle condizioni che hanno portato all'esclusione, e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

La scelta di supportare la qualificazione con i tre processi precedentemente delineati comporta che un «gruppo di monitoraggio» interno deve mantenere nel tempo i requisiti di qualificazione, rispondendo nel tempo ai codici di comportamento deontologico e tecnico implicitamente espressi dai criteri di qualificazione esposti. I processi e le attività elementari che li compongono costituiscono i passi successivi di un'istruttoria realizzata sotto la responsabilità dell'area monitoraggio e verifiche dell'AIPA, e sotto la supervisione di un relatore, nominato in seno all'Autorità. I momenti decisionali previsti all'interno dei processi, da attuarsi sulla base delle risultanze istruttorie, avvengono in sede di riunione dell'organo collegiale. Ai sensi della legge 18 agosto 1990, n. 241 (rif. capo I.2.2), recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», tutti i processi inerenti la procedura di qualificazione hanno termine entro sessanta giorni lavorativi dall'inizio d'ufficio del procedimento o dalla data di ricezione della domanda di qualificazione (procedimento ad iniziativa di parte).

*Il presidente:* REY

---

APPENDICE - MODULISTICA

La modulistica di seguito fornita consente di tracciare interamente la procedura di qualificazione di un «gruppo di monitoraggio».

Qualora si ritenga necessario, detta modulistica può essere integrata con appositi documenti di analisi («Analisi della compatibilità», «Analisi delle capacità tecniche»), che approfondiscano le motivazioni che portano alle sintetiche valutazioni evidenziate dalla modulistica.

## Mod. QMI/I – Verifica della completezza della documentazione richiesta

| Documenti richiesti | Documento fornito? | Informazione Presente? | Riferi-menti |
|---|---|---|---|
| I.A DOCUMENTAZIONE DI COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO redatta su carta intestata con firma del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, che attesti | □ SI<br>□ NO | | |
| – costituzione e collocazione del "gruppo di monitoraggio" all'interno dell'organigramma dell'amministrazione | | □ SI<br>□ NO | |
| – attribuzione dell'incarico di coordinatore del "gruppo di monitoraggio" | | □ SI<br>□ NO | |
| I.B DOCUMENTAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO redatta su carta intestata con firma del coordinatore del "gruppo di monitoraggio", che attesti | □ SI<br>□ NO | | |
| – organizzazione del "gruppo di monitoraggio", organigramma, *management*, numero degli addetti, funzioni, attività | | □ SI<br>□ NO | |
| – attribuzione degli incarichi di direttore tecnico di specifici monitoraggi | | □ SI<br>□ NO | |
| – consistenza e composizione del "gruppo di monitoraggio", identificazione dei singoli nominativi | | □ SI<br>□ NO | |
| – consulenti esterni di supporto ad integrazione del "gruppo di monitoraggio" | | □ SI<br>□ NO | |
| I.C CURRICULA redatti su carta intestata con firma del coordinatore del "gruppo di monitoraggio" | □ SI<br>□ NO | | |
| – contrattualistica, aspetti organizzativi del contratto di servizio, forniture di *outsourcing* | | □ SI<br>□ NO | |
| – *project management*, segmentazione di progetti, definizione di obiettivi, pianificazione e controllo di tempi, costi, risorse | | □ SI<br>□ NO | |
| – *quality management*, ISO 9001, esecuzione di *audit*, partecipazione ad esperienze di *benchmarking*; | | □ SI<br>□ NO | |
| – *sw engineering*, cicli di vita, metodologie e strumenti *CASE* di analisi, disegno, codifica, *testing*, esperienza di collaudo | | □ SI<br>□ NO | |
| – *information technology*, vasta cultura di architetture, prodotti, metodologie afferenti il settore delle tecnologie informatiche. | | □ SI<br>□ NO | |

| NOTE | Riferimento criterio |
|---|---|
| | I.A |
| | I.B |
| | I.C |
| | I.D |

**Mod. QMI/II – Verifica della compatibilità con attività di monitoraggio**

| Criteri di esclusione | Applicabile? | Riferimenti |
|---|---|---|
| II.A DICHIARAZIONE INCONSISTENTE<br>La documentazione prodotta dall'amministrazione è sconfessata da atti formali ufficialmente noti all'Autorità? | ☐ SI<br>☐ NO | |
| II.B LEGAMI DI DIPENDENZA<br>La dichiarazione resa dall'amministrazione evidenzia legami tra il "gruppo di monitoraggio" ed il responsabile dei sistemi informativi automatizzati? | ☐ SI<br>☐ NO | |
| II.C EROGAZIONE DI SERVIZI ESTRANEI AL MONITORAGGIO<br>La dichiarazione resa dall'amministrazione evidenzia da parte del "gruppo di monitoraggio" interno erogazione di altri servizi estranei al monitoraggio? | ☐ SI<br>☐ NO | |

| NOTE | Riferimento criterio |
|---|---|
| | II.A |
| | II.B |
| | II.C |

**Mod. QMI/III – Verifica della capacità tecnica**

| **Criteri di esclusione** | **Applicabile?** | **Riferimenti e Punteggio** |
|---|---|---|
| **III.A ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI MONITORAGGIO**<br>L'organizzazione del "gruppo di monitoraggio" è verificata nella convinzione che un insieme di pur elevate professionalità non è di per sé in grado di offrire servizi di qualità, su progetti di dimensioni paragonabili a quelli di grande rilievo, in assenza di una cultura organizzativa che permei tutto il gruppo.<br>Il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* di cui al successivo modulo QMI/III.A è < - 4 (inferiore a meno quattro)? | ☐ SI<br>☐ NO | |
| **III.B PROCESSO, METODOLOGIE, STRUMENTI, TECNOLOGIE**<br>Si ritiene che una consolidata esperienza nel monitoraggio debba generare un approccio strutturato rappresentato all'interno di un quadro metodologico unitario che integri processi, metodologie, strumenti e tecnologie, definendo le caratteristiche del servizio e descrivendone gli *output* caratteristici.<br>Il punteggio ottenuto dall'applicazione della *check-list* di cui al successivo modulo QSM/ III.B è < - 3 (inferiore a meno tre) il "gruppo di monitoraggio" non può essere qualificato.? | ☐ SI<br>☐ NO | |

| **NOTE** | **Riferimento criterio** |
|---|---|
| | **III.A** |
| | **III.B** |

**Mod. QMI/III.A – Organizzazione del Gruppo di Monitoraggio**

| **Domande 17, Punteggio +5 / -12**<br>**Criterio di esclusione punteggio < -4** | **SI** | **NO** | **Punti** |
|---|---|---|---|
| 1. Esiste una specifica responsabilità per l'attività di monitoraggio? | +1 | 0 | |
| 2. Viene formalmente designato dall'amministrazione un direttore tecnico del monitoraggio per ciascun progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 3. Esiste una procedura atta a tracciare nel tempo l'aggiornamento dei profili professionali del personale tecnico utilizzato nei progetti di monitoraggio (anzianità lavorativa, progetti realizzati, formazione, competenze)? | +1 | 0 | |
| 4. La preparazione delle professionalità da dedicare al monitoraggio prevede momenti di formazione dedicati alle specifiche tematiche del monitoraggio stesso? | 0 | -1 | |
| 5. E' previsto che i profili professionali più qualificati da dedicare al monitoraggio abbiano maturato precedentemente un'esperienza realizzativa analoga a quelle da monitorare? | 0 | -1 | |
| 6. Esiste una procedura di selezione e valutazione dei consulenti esterni da inserire in progetti di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 7. Esiste la funzione di pianificazione e controllo (piano di monitoraggio, stato avanzamento lavori) per ogni progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 8. Esiste la funzione di gestione della configurazione (*naming*, *versioning*, archiviazione e recupero dei documenti di monitoraggio) per ogni progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 9. Qual è il numero medio di anni di esperienza dei direttori tecnici del monitoraggio? | ≥ 10<br>0 | < 10<br>-1 | |
| 10. Che percentuale dei direttori tecnici del monitoraggio ha una laurea in discipline scientifiche od economiche o titoli superiori? | ≥ 70%<br>0 | < 70%<br>-1 | |
| 11. Qual è il numero medio di anni di esperienza delle professionalità utilizzate in attività di monitoraggio? | ≥ 7<br>0 | < 7<br>-1 | |
| 12. Che percentuale delle professionalità dedicate al monitoraggio ha una laurea in discipline scientifiche od economiche o titoli superiori? | ≥ 80%<br>0 | < 80%<br>-1 | |
| 13. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) inerenti la contrattualistica (con particolare riferimento ai contratti di servizio per la pubblica amministrazione ed ai contratti di *outsourcing* delle tecnologie dell'informazione)? | ≥ 50%<br>+1 | < 50%<br>0 | |

| **Mod. QMI/III:A - Continua** | | | |
|---|---|---|---|
| 14. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *project management*? | ≥ 50%<br>+1 | < 50%<br>**0** | |
| 15. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *quality assurance* (possibilmente nell'ambito della norma ISO 9001)? | ≥ 50%<br>+1 | < 50%<br>**0** | |
| 16. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *software engineering* (cicli di vita del software, tecniche di misura e stima, tecniche di progettazione e *testing*)? | ≥ 70%<br>**0** | < 70%<br>-1 | |
| 17. Tra le professionalità dedicate al monitoraggio, quanto sono diffuse approfondite competenze (conoscenza e fattiva esperienza) di *information technology* (architetture informatiche, reti geografiche e locali, ambienti di sviluppo, *data base management system*)? | ≥ 90%<br>**0** | < 90%<br>-1 | |
| **TOTALE** | | | |

| **NOTE** | **Riferimento domanda** |
|---|---|
| | |

**Mod. QMI/III.B – Processo, metodologie, strumenti, tecnologie**

| **Domande 11, Punteggio +1 / -10**<br>**Criterio di esclusione punteggio < -3** | **SI** | **NO** | **Punti** |
|---|---|---|---|
| 1. Le attività di monitoraggio sono rappresentate formalmente per il tramite di processi, procedure, istruzioni operative che richiamino metodologie, tecniche e standard? | 0 | -1 | |
| 2. Il monitoraggio della conduzione del progetto (stato avanzamento lavori, analisi degli scostamenti, identificazione obiettivi progettuali raggiunti) assume una valenza prioritaria che indirizza le altre tipologie di monitoraggio eventualmente attuate? | 0 | -1 | |
| 3. Esiste una procedura documentata per gestire e supportare l'introduzione nell'amministrazione di una nuova metodologia/tecnologia utile al monitoraggio? | +1 | 0 | |
| 4. Esiste una metodologia documentata inerente il *project management*, ed in particolare la pianificazione ed il controllo, per quanto concerne il monitoraggio della conduzione di progetti? | 0 | -1 | |
| 5. Sono utilizzati tecniche e strumenti informatici a supporto delle attività di pianificazione e controllo per il monitoraggio della conduzione di progetti? | 0 | -1 | |
| 6. Esiste una metodologia documentata, inerente tecniche di stima e misura della dimensione del software (*Function Point*, COCOMO, ecc.), valutazione dei livelli di qualità (attributi del software secondo ISO 9126, analisi del codice, ecc.) dei prodotti software? | 0 | -1 | |
| 7. Sono utilizzati tecniche e strumenti informatici a supporto delle attività di misura della dimensione del software e della sua qualità (attributi del software secondo ISO 9126, analisi del codice, ecc.)? | 0 | -1 | |
| 8. Il personale assegnato ad un progetto di monitoraggio è dotato di una propria postazione di lavoro individuale (PC, portatile, attrezzati con MS Office e MS Project)? | 0 | -1 | |
| 9. Viene implementato un *data base* (la base informativa del monitoraggio, o BIM, nella terminologia AIPA) gestito e controllato per accumularvi tutte le informazioni (dati di misura rilevati, tabelle di sintesi e statistiche, pert e/o gantt, relazioni periodiche, ecc.) inerenti un progetto di monitoraggio? | 0 | -1 | |
| 10. Esiste una struttura predefinita, standard, di detto *data base* (BIM) che definisce le informazioni in esso contenute, la loro organizzazione, le modalità di accesso? | 0 | -1 | |
| 11. Sono usati strumenti automatici (DBMS, tecnologie intranet, strumenti di *workflow management*, ecc.) per la gestione del *data base* (BIM) che facilitino la ricerca delle informazioni e la loro navigazione? | 0 | -1 | |
| TOTALE | | | |

| NOTE | Riferimento domanda |
|---|---|
| | |

98A2126

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 27 febbraio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Cristina Rizzi, console generale onorario della Repubblica di Islanda a Genova.

In data 5 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Paolo Andina, console onorario della Confederazione Svizzera a Bologna.

**98A2139-98A2140**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Riconoscimento giuridico alla Fondazione «Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei», in Roma

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1997, è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Fondazione «Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei», con sede in Roma, via Paola n. 46.

**98A2141**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 17 marzo 1998*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1794,21 |
| ECU | 1953,54 |
| Marco tedesco | 985,02 |
| Franco francese | 293,81 |
| Lira sterlina | 2994,90 |
| Fiorino olandese | 873,90 |
| Franco belga | 47,750 |
| Peseta spagnola | 11,613 |
| Corona danese | 258,38 |
| Lira irlandese | 2469,73 |
| Dracma greca | 5,562 |
| Escudo portoghese | 9,624 |
| Dollaro canadese | 1267,99 |
| Yen giapponese | 13,836 |
| Franco svizzero | 1210,67 |
| Scellino austriaco | 140,02 |
| Corona norvegese | 235,86 |
| Corona svedese | 225,47 |
| Marco finlandese | 324,54 |
| Dollaro australiano | 1201,40 |

**98A2226**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Nobivac Parvo C».

*Decreto n. 15 del 20 gennaio 1998*

Prodotto per uso veterinario NOBIVAC PARVO C vaccino vivo contro la parvovirosi del cane nelle confezioni: scatola da 10 e 100 flaconi da una dose cadauno (nuove confezioni di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia della società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: Intervet International B.V. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

alle confezioni ora autorizzate vengono assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

10 flaconi da una dose cadauno, A.I.C. n. 101915041;

100 flaconi da una dose cadauno, A.I.C. n. 101915066.

Contestualmente viene revocata, in seguito a rinuncia della società interessata, la registrazione del prodotto per uso veterinario stesso, limitatamente alla confezione da 5 flaconi da una dose cadauno (registrazione n. 26571).

Alle sottoelencate confezioni, precedentemente autorizzate, vengono ora assegnati i numeri di A.I.C. riportati a fianco di ciascuna di esse:

1 flacone da una dose, A.I.C. n. 101915015;

50 flaconi da una dose cadauno, AI.C. n. 101915039.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso già prodotti o che, limitatamente alle confezioni da 1 e 50 flaconi, saranno prodotti entro il 30 giugno 1997, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

I lotti della confezione da 5 flaconi da una dose cadauno, ora revocata, del vaccino stesso, già prodotti, possono essere mantenuti in commercio anch'essi fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2135**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Receptal»

*Decreto n. 16 del 5 marzo 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario RECEPTAL (Buserelin acetato) soluzione sterile confezioni 1 flacone da 10 ml e 5 flaconi da 10 ml, A.I.C. n. 101394.

Titolare A.I.C.: ditta estera Hoechst Roussel Vet GmbH - Wiesbaden, Germania, rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. socio unico, con sede legale in Milano - codice fiscale 11494040154.

Modifica apportata: indicazioni terapeutiche:

le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: disturbi della fecondità di origine ovarica, miglioramento della quota di concepimento della fecondazione naturale o strumentale nelle bovine, cavalle e coniglie.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti le indicazioni precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2136**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Cystoreline»

*Decreto n. 17 del 5 marzo 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario CYSTORELINE (Gonadorelina di acetato tetraidrato) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - codice fiscale 01988770150.

Produttore: Sanofi Santé Nutrition Animale - Libourne Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

astuccio 1 flacone da 2 ml, A.I.C. n. 102499023;

astuccio 1 flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102499011.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: gonadorelina di acetato tetraidrato 0,05 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle cisti follicolari della bovina.

Tempo di attesa: zero.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2137**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Ceflazine»

*Decreto n. 18 del 5 marzo 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario CEFLAZINE 60 mg (cefalexina) compresse per gatti.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., strada Manara, 5/a, Parma - codice fiscale 00278930490.

Produttore: Sogeval, Laval (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 2 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102348012.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: cefalexina 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni delle prime vie respiratorie causate da staphylococcus spp, streptococcus spp, pasteurella spp ed E. coli.

Validità: 30 mesi.

Regime di destinazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2138**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Ivomec»

*Decreto n. 19 del 5 marzo 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC soluzione iniettabile, nelle confezioni da 50, 200 e 500 ml.

Titolare A.I.C.: società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - codice fiscale 00422760587.

Modifica apportata: indicazioni terapeutiche:

bovini: per il trattamento ed il controllo dei nematodi gastrointestinali (inclusa Ostertagia ostertagi immatura inibita), dei vermi polmonari (Dictyocaulus viviparus incluse le larve inibite), dei nematodi Parafilaria bovicola e Thelazia spp. e dei perassiti esterni: di tutti gli stadi larvali di Hypoderma spp., dei pidocchi ematofagi, degli acari della rogna (Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis e come ausilio del controllo di Chorioptes bovis). Somministrato alla dose raccomandata di 1 ml per 50 kg di peso corporeo, possiede un'efficacia prolungata nei confronti dei nematodi gastrointestinali e polmonari;

suini: per il trattamento ed il controllo dei nematodi gastrointestinali (Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi), dei vermi polmonari (Sarcoptes scabiei var. suis) e come ausilio nel controllo dei nematodi ematofagi appartenenti alla specie Trichuris suis (adulti).

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti le indicazioni precedentemente autorizzate, possono rimanere in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2128**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti medicinali per uso veterinario della ditta Mallinckrdot Veterinaria S.p.a.**

*Decreto n. 20 del 5 marzo 1998*

Tutti i prodotti medicinali per uso veterinario.

Titolare A.I.C.: Mallinckrdot Veterinaria S.p.a., con sede in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Revoca: il decreto n. 227 del 22 dicembre 1997 è revocato (modifica numeri di A.I.C.).

Ai prodotti medicinali restano attribuiti i numeri di A.I.C. in precedenza assegnati.

Motivo della revoca: su rinuncia della società titolare.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2134**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Ovilis Enzovax».**

*Decreto n. 21 del 10 marzo 1998*

Prodotto medicinale per uso veterinario OVILIS ENZOVAX vaccino contro la clamidia psittaci degli ovini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102567017;

flacone da 25 ml, A.I.C. n. 102567029;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102567031;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102567043.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principio attivo: $\geq 10^{5.5}$ IFU del ceppo vivo attenuato ts 1B clamidia psittaci da sciogliere in relativo solvente standard;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pecore.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di pecore da riproduzione sensibili quale strumento della prevenzione dell'aborto causato dall'infezione provocata da clamidia psittaci.

Tempo di attesa: carni 7 giorni.

Validità: 15 mesi tra +2 e +8°C 2 ore dopo la ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Altre condizioni relative alla farmacovigilanza: fermo restando quanto previsto dall'art. 26-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 119/1992, modificato dal decreto legislativo n. 47/1997, la ditta è tenuta a definire modalità adeguate di farmacovigilanza concordate con gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. Tali modalità devono essere finalizzate alla esecuzione di test sierologici nei gruppi di animali da vaccinare, prima della esecuzione della vaccinazione ed, in periodi successivi alla stessa, alle cadenze temporali di 2, 4, 8, 12 settimane nella seguente percentuale:

non meno del 10% degli animali da vaccinare o vaccinati per i greggi con un numero di capi inferiore a 200;

tra il 5 e 10% degli animali da vaccinare o vaccinati per i greggi con un numero di capi compreso tra 200 e 400;

il 5% degli animali da vaccinare o vaccinati per i greggi con un numero di capi superiore a 400.

I dati ed i resoconti da presentarsi al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, devono essere così suddivisi:

1) i dati vendita del prodotto del primo anno devono essere presentati con cadenza semestrale;

2) i dati relativi ai test sierologici concordati con gli istituti zooprofilattici sperimentali devono essere presentati al termine del primo anno di commercializzazione.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2129**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Solvente standard ovini».**

*Decreto n. 22 del 10 marzo 1998*

Medicinale prefabbricato per uso veterinario SOLVENTE STANDARD OVINI per la ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato Intervet contro la clamidiosi degli ovini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml, A.I.C. n. 102566015;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102566027;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102566039;

flacone da 200 ml, A.I.C. n. 102566041.

Composizione: ogni ml contiene:

componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovina.

Indicazioni terapeutiche: ricostituzione del vaccino vivo liofilizzato Intervet per la clamidiosi degli ovini.

Tempo di attesa: quello previsto per il vaccino che viene diluito con tale diluente.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

**98A2130**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Izovac Malrosso».**

*Decreto n. 23 del 10 marzo 1998*

Prodotto medicinale per uso veterinario IZOVAC MALROSSO vaccino formolato adsorbito contro il Malrosso dei suini.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a., con sede legale in Brescia, via Cremona, 282 - codice fiscale 00291440170.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 dosi (100 ml), A.I.C. n. 102377013.

Composizione:

principio attivo: ceppi inattivati di Erysipelothrix rhusiopathie $\geq$ 100 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: profilassi del Malrosso dei suini.

Tempo di attesa: 21 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2131**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Pastobov»**

*Decreto n. 24 del 10 marzo 1998*

Prodotto medicinale per uso veterinario PASTOBOV vaccino inattivato ed adiuvato contro le infezioni respiratorie da Pasteurella Haemolytica dei bovini.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale in Milano - codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni:

scatola da 10 flaconi da 2 ml (10 monodose), A.I.C. n. 102437011;

flacone da 20 ml (10 dosi), A.I.C. n. 102437023.

Composizione:

principio attivo: antigene tipo A1 di Pasteurella haemolytica: leucotossina minimo 68 Elisa U., idrossido di alluminio 4,2 mg, tiomersal 0,2 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bovini contro le infezioni respiratorie da Pasteurella Haemolytica A1.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi. Ogni flacone aperto deve essere utilizzato nell'ambito di un'unica giornata di lavoro.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2132**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Prostavet»**

*Decreto n. 25 del 10 marzo 1998*

Specialità medicinale per uso veterinario PROSTAVET (etiproston trometamolo soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: VIRBAC SA - Carros Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società VIRBAC S.r.l. Milano - codice fiscale 06802290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 2 flaconi monodose da 2 ml, A.I.C. n. 102272010;

scatola 10 flaconi monodose da 2 ml, A.I.C. n. 102272022;

scatola 1 flacone monodose da 10 ml, A.I.C. n. 102272034;

scatola 50 flaconi monodose da 2 ml, A.I.C. n. 102272046.

Composizione: 100 ml di prodotto contegono:

principio attivo: etiproston trometamolo 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: vacche.

Indicazioni terapeutiche: sincronizzazione degli estri, sub-estro, induzione del parto, interruzione di gravidanza, endometrite cronica (piometra).

Tempo di attesa:

latte: 2 mungiture;

carne: 24 ore.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2133**

**Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genotropin»**

*Estratto decreto A.I.C./UAC n. 204 del 5 febbraio 1998*

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GENOTROPIN MINIQUICK (somatropina ricombinante), nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Genotropin Miniquick» liofilo e solvente per soluzione per iniezione, per somministrazione sottocutanea.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn AB - Lindhagensgatan 133 - S11287 Stoccolma (Svezia).

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Pharmacia & Upjohn AB - Svezia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Genotropin Miniquick» 7 tubofiale 0,6 U.I. (0,2 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi;

A.I.C. n. 026844187/M (in base 10), 0TM70V (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 103.000;

«Genotropin Miniquick» 7 tubofiale 1,2 U.I. (0,4 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi;

A.I.C. n. 026844199/M (in base 10), 0TM717 (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 206.100;

«Genotropin Miniquick» 7 tubofiale 1,8 U.I. (0,6 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi;

A.I.C. n. 026844201/M (in base 10), 0TM719 (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 309.100;

«Genotropin Miniquick» 7 tubofiale 2,4 U.I. (0,8 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi;

A.I.C. n. 026844213/M (in base 10), 0TM71P (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 412.200;

«Genotropin Miniquick» 7 tubofiale 3 U.I. (1 mg) in 7 siringhe monodose + 7 aghi;

A.I.C. n. 026844225/M (in base 10), 0TM721 (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 515.200;

«Genotropin Miniquick» 4 tubofiale 3,6 U.I. (1,2 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi;

A.I.C. n. 026844237/M (in base 10), 0TM72F (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 353.300;

«Genotropin Miniquick» 4 tubofiale 4,2 U.I. (1,4 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi;

A.I.C. n. 026844249/M (in base 10), 0TM72T (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 412.200;

«Genotropin Miniquick» 4 tubofiale 4,8 U.I. (1,6 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi;

A.I.C. n. 026844252/M (in base 10), 0TM72W (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 471.100;

«Genotropin Miniquick» 4 tubofiale 5,4 U.I. (1,8 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi;

A.I.C. n. 026844264/M (in base 10), 0TM738 (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 530.000;

«Genotropin Miniquick» 4 tubofiale 6 U.I. (2 mg) in 4 siringhe monodose + 4 aghi;

A.I.C. n. 026844276/M (in base 10), 0TM73N (in base 32);

classe «A» nota 39 al prezzo di L. 588.800.

Composizione:

liofilo per iniezione e solvente per soluzione da 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3 - 3,6 - 4,2 - 4,8 - 5,4 - 6 U.I. (02 - 04 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 o 2 mg);

tubofiala a due scomparti in una siringa monodose. Dopo l'aggiunta del solvente (0,25 ml) presente nello scomparto posteriore (II) lo scomparto anteriore (I) contiene somatropina ricombinante 0,6 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3 - 3,6 - 4,2 - 4,8 - 5,4 - 6 U.I. (0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 o 2 mg);

eccipienti: glicina, mannitolo, sodio fosfato monobasico anidro, sodio fosfato bibasico anidro, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

deficit staturale dovuto a insufficiente increzione di ormone somatotropo o associato a disgenesie gonadiche (Sindrome di Turner);

deficit staturale in pazienti prepuberi con insufficienza renale cronica;

trattamento sostitutivo nei pazienti adulti con marcato deficit di ormone della crescita dimostrato con due differenti test dinamici per la valutazione del deficit di GH.

I pazienti devono inoltre rispondere pienamente ai seguenti criteri:

*insorgenza del deficit dell'ormone della crescita in età infantile:* prima di iniziare la terapia sostitutiva con «Genotropin Miniquick» i pazienti nei quali è stato diagnosticato un deficit dell'ormone della crescita in età infantile devono essere valutati nuovamente ed il deficit dell'ormone della crescita deve essere confermato;

*insorgenza del deficit dell'ormone della crescita in età adulta:* prima di iniziare la terapia sostitutiva con l'ormone della crescita i pazienti devono presentare un deficit dell'ormone della crescita secondario a malattia dell'ipotalamo o dell'ipofisi e deve essere stato loro diagnosticato deficit di almeno un altro ormone (ad eccezione della prolattina), per il quale è stata istituita una terapia sostitutiva adeguata.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dai centri universitari od ospedalieri specializzati individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (Registro USL).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2222**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento giuridico dell'Associazione «C.A.F.A.I. - Centro di assistenza per la famiglia e l'adozione internazionale», in Corato.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1998, l'associazione «C.A.F.A.I. - Centro di assistenza per la famiglia e l'adozione internazionale», con sede in Corato (Bari), è stata eretta in ente morale, con l'approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 15 dicembre 1997, numero di repertorio 48990/19357, a rogito del notaio Giuseppe Murolo.

**98A2142**

### Erezione in ente morale della «Fondazione coniugi La Marca», in Catania

Con decreto ministeriale 2 marzo 1998 la «Fondazione coniugi La Marca», con sede in Catania, è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto.

**98A2143**

## 160° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97 e 27/98 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10635** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.568/C-97 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DEFENSOR» MOD. 38 LONG CTG (DEFENSOR) SPECIAL
Calibro: .38 LONG
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 241
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: ARGENTINA
Presentatore: PAIS HERMAN GABRIEL IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe: **C 2**

---

N. **10636** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991/C/80 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 31
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1115
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.».
Classe: **C 6**
*Nota:* Sull'arma oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire marchi o sigle di arsenali svizzeri: S.I.G. BERNA - WAFFEN-FABRIKBERN HAMMER.

---

N. **10637** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3221/C/80 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE LANCIASIRINGHE
Denominazione: «DIST-INJECT» MOD. 60 N
Calibro: MM 5,6 A SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 710
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: DUPONT JEAN PIERRE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JOS DUONT S.A.S.»
Classe: **C 13**

N. **10638** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358/C/96 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: .32 H. & MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO TITOLARE DLELA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe: **C 5**
*Nota:* L'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .32 Smith & Wesson Long N.P.; .357 Magnum; .44 Magnum; . 223 Remington; .222 Remington.

---

N. **10639** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.358/C/96 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDRETTI ENRICO» MOD. FP 105
Calibro: .32 SMITH & WESSON LONG N.P.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 530
Lunghezza dell'arma: MM 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDRETTI ENRICO TITOLARE DELLA DITTA «ARMI PEDRETTI DI PEDRETTI ENRICO»
Classe: **C 5**
*Nota:* L'arma può essere coredata di n. 5 canne intercambiabili nei seguenti calibri: .32 H. & R. Magnum; .357 Magnum; .44 Magnun; .223 Remington; .22 Hornet.

---

N. **10640** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091/C/94 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 8 D
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 130,5
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «DELTA A.R. S.R.L.»
Classe: **C 1**

---

N. **10641** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.091/C/94 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DELTA AR» MOD. TOP GUN 10 D
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 130,5
Lunghezza dell'arma: MM 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MICHETTI ANTONIO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «DELTA A.R. S.R.L.»
Classe: **C 1**

N. **10642** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FREEDOM ARMS» MOD. 454 CASULL
Calibro: .454 CASULL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 152,4
Lunghezza dell'arma: MM 295
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 2**
*Nota:* L'arma può essere corredata di n. 3 tamburi intercambiabili nei seguenti calibri: .45 Long Colt; .45 Winchester Magnum; .45 ACP.

---

N. **10643** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PERUGINI-VISINI & CO.» MOD. P.V.C.
Calibro: .20 MAGNUM/MM 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 8**

---

N. **10644** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818/C/80 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PERUGINI-VISINI & CO.» MOD. P.V.C.
Calibro: 12/.243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PERUGINI VINCENZO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI-VISINI & CO.»
Classe: **C 8**

---

N. **10645** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ASAI OERLIKON» MOD. ONEPRO 45 IPSC
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 115 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM 119 CON COMPENSATORE
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SVIZZERA
Stato o Stati da cui è importata: SVIZZERA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 1**

N. **10646** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZBK 110
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)'
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 5**
*Nota:* L'arma può essere corredata di canne intercambiabili nei seguenti calibri: 5,6 x 50 R Magnum; mm 6,5 x 57 R; mm 7 x 65 R e mm 8 x 57 JRS.

---

N. **10647** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. BRNO 500
Calibro: 12/.30/06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1029
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 8**

---

N. **10648** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/79 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «ZBROJOVKA BRNO» MOD. ZII 308
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (SUPERIORE AD ANIMA RIGATA, INFERIORE AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA CECA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA CECA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe: **C 8**
*Nota:* L'arma può essere corredata di canne sovrapposte combinate intercambiabili nei seguenti calibri: 12/5,6 x 50 R Magnum; mm 12/5,6 x 52 R; 12/8 x 57 JRS.

---

N. **10649** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .40-65
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 864
Lunghezza dell'arma: MM 1292
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

N. **10650** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-70
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 864
Lunghezza dell'arma: MM 1292
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

---

N. **10651** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-90
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 864
Lunghezza dell'arma: MM 1292
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

---

N. **10652** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258/C/83 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. SHARPS 1874 SPORTING
Calibro: .45-120
Numero delle canne: UNA (CON PROFILO ESTERNO OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 864
Lunghezza dell'arma: MM 1292
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA «DAVIDE PEDERSOLI & C. S.N.C.»
Classe: **C 5**

---

N. **10653** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: .243 WINCHESTER /5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 5**

N. **10654** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: .243 WINCHESTER /5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 5**

---

N. **10655** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: .243 WINCHESTER /6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 5**

---

N. **10656** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 5**

---

N. **10657** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169/C/96 in data 22 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: .243 WINCHESTER /.222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI TITOLARE LICENZA VENDITA ARMI
Classe: **C 5**

N. **10658** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEG» MOD. MARK II APK
Calibro: .380 ACP (9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 86
Lunghezza dell'arma: MM 163
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata prodotta specificatamente per la Interarms Virginia (USA), pertanto sulla stessa compare anche la scritta INTERARMS ALEXANDRIA VIRGINIA (USA)

---

N. **10659** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEG» MOD. MARK II APK
Calibro: .380 ACP (MM 9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM 100
Lunghezza dell'arma: MM 176
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: UNGHERIA
Stato o Stati da cui è importata: UNGHERIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata prodotta specificatamente per la Interarms Virginia (USA), pertanto sulla stessa compare anche la scritta INTERARMS ALEXANDRIA VIRGINIA (USA)

---

N. **10660** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BUSHMASTER» MOD. XM15E2S TARGET
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 509
Lunghezza dell'arma: MM 970
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 7**
*Nota:* L'arma può essere corredata in n. 2 conversioni (canna, parte superiore della carcassa, blocco otturatore, otturatore e astina) in cal. .223 Remington con canne lunghe mm 609 e mm 660.

---

N. **10661** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BUSHMASTER» MOD. XM15E2S V-MATCH
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 509
Lunghezza dell'arma: MM 970
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 7**
*Nota:* L'arma può essere corredata in n. 2 conversioni (canna, parte superiore della carcassa, blocco otturatore, otturatore e astina) in cal. .223 Remington con canne lunghe mm 609 e mm 660.

N. **10662** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BUSHMASTER» MOD. XM15E2S V-MATCH
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 609
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe: **C 7**

*Nota:* L'arma può essere corredata di n. 2 conversioni (canna, parte superiore della carcassa, blocco otturatore, otturatore e astina) in cal. .223 Remington con canne lunghe mm 509 e mm 660.

---

N. **10663** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BPR
Calibro: .30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: Belgio
Stato o Stati da cui è importata: Belgio
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

---

N. **10664** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BPR
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: Belgio
Stato o Stati da cui è importata: Belgio
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

---

N. **10665** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BPR
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: Belgio
Stato o Stati da cui è importata: Belgio
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10666** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. BPR
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 4
Lunghezza delle canne: MM 500
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: Belgio
Stato o Stati da cui è importata: Belgio
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

---

N. **10667** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: .22-250
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 560
Lungnezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: Belgio
Stato o Stati da cui è importata: Belgio
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

---

N. **10668** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «BROWNING» MOD. EUROPEAN
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 560
Lunghezza dell'arma: MM 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: Belgio
Stato o Stati da cui è importata: Belgio
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

---

N. **10669** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94
Calibro: .357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 11
Lunghezza delle canne: MM 510
Lunghezza dell'arma: MM 968
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»
Classe: **C 6**

N. **10670** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734/C/93 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 94

Calibro: .357 MAGNUM

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 12

Lunghezza delle canne: MM 610

Lunghezza dell'arma: MM 1070

Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)

Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.

Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.

Presentatore: BASSANO GIOVANMARCO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «B.W. ITALIA S.P.A.»

Classe: C 6

---

N. **10671** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735/C/80 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA

Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 2002 COMPRESSED AIR (SCATTO REGOLABILE) (MIRE REGOLABILI)

Calibro: MM 4,5

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 420

Lunghezza dell'arma: MM 1095

Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA

Stato o Stati in cui è prodotta: Germania

Stato o Stati da cui è importata: Germania

Presentatore: PARINI GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI DI G. PARINI & C. S.N.C.»

Classe: C 11

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10672** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305/C/90 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «HAMMERLI» MOD. SP 20 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 123,4

Lunghezza dell'arma: MM 300

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: Svizzera

Stato o Stati da cui è importata: Svizzera

Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE»

Classe: C 1

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. L'arma potrà essere corredata di kit conversione (canna, carrello, caricatore da n. 5 colpi) in cal. .32 S.W. Long Wad Cutter.

N. **10673** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8258/C/87 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «MACCHI LAURO» MOD. STOCK (MIRE REGOLABILI)

Calibro: .40 SMITH & WESSON

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17

Lunghezza delle canne: MM 128

Lunghezza dell'arma: MM 223

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: MACCHI LAURO TITOLARE LICENZA COSTRUZIONE ARMI DELLA DITTA «ARMI SPORT DI MACCHI LAURO & C. S.N.C.»

Classe: **C 1**

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10674** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO

Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. GT 22 SPORT T (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .22 L.R.

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —

Lunghezza delle canne: MM 205

Lunghezza dell'arma: MM 280

Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»

Classe: **C 1**

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10675** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. STS STANDARD 10 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: 10 AUTO

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17

Lunghezza delle canne: MM 128

Lunghezza dell'arma: MM 222

Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: Italia

Stato o Stati da cui è importata: —

Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»

Classe: **C 1**

*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10676** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. STS STANDARD 40 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10677** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. STS STANDARD 45 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 127
Lunghezza dell'arma: MM 222
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FRATELLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10678** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GT 9 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 X21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 128,5
Lunghezza dell'arma: MM 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10679** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GT38S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 18
Lunghezza delle canne: MM 164
Lunghezza dell'arma: MM 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10680** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GT40S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 164
Lunghezza dell'arma: MM 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

---

N. **10681** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GT40 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 128,5
Lunghezza dell'arma: MM 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10682** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GT45 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 128,5
Lunghezza dell'arma: MM 230
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10683** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARDINI» MOD. GT45S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: .45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM 164
Lunghezza dell'arma: MM 265
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 1**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10684** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4562/C/81 in data 16 gennaio 1998.*

Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: «PARDINI» MOD. K2S (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5 (.177)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 260
Lunghezza dell'arma: MM 410
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: Italia
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PARDINI GIOVANNI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PARDINI ARMI S.R.L.»
Classe: **C 9**
*Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. L'arma può essere fornita con canna di diametro esterno di mm 10.

## NOTE

Ai numeri 3942, 5462, 5452, 1239 e 1250 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «C.D. EUROPE S.R.L.».

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 novembre 1997.

Ai numeri 10398, 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404 e 10405 è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche mod. «WITNESS».

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 novembre 1997.

Ai numeri 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 4123, 4227, 6409, 6410, 6411, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7493, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7838, 8695, 8697 e 8698 è inserita la seguente nota: Sull'arma può comparire la scritta -MADE IN USA-.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 novembre 1997.

Al n. 9757 del Catalogo dove è iscritta la pistola monocolpo a gas compresso ($CO^2$) «PARDINI» mod. k2 (finitura satinata, ossidata o brunita) (tacca di mira a regolazione micrometrica) cal. mm 4,5 (canna mm 260) - arma qualificata arma da tiro per uso sportivo - è inserita la seguente nota: L'arma può essere fornita con una canna di diametro esterno di mm 10.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 novembre 1997.

Al n. 6378 del catologo dove è iscritta la pistola a rotazione singola azione «FREEDOM ARMS» mod. Casull cal. .454 Casull (canna mm 190) è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di tamburo intercambiabile a 5 colpi nei calibri .45 ACP e .45 Winchester Magnum.

Parere espresso dalla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 novembre 1997.

## RETTIFICHE

La rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1997 è sostituita dalla seguente: Nella nota inserita nel 156° Aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1997, dove è scritto: Al n. 10282 del Catologo dove è iscritta la carabina, leggasi: Al n. 10288 del Catalogo dove è iscritta la carabina.

L'errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1997 è sostituita dalla seguente: Nella nota inserita nel 156° Aggiornamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1997 relativa al n. 1533 del Catalogo dove è scritto: l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley Flattop Colt, leggasi: l'arma può essere denominata anche mod. Colt 1873 Cattleman S.A. Bisley Flattop.

Nella nota pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998 dove è scritto: Ai nn. 4638, 4639, 5572; leggasi: Ai nn. 4638, 4639, 5578.

Nella nota pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1998 relativa al n. 2736 del Catalogo dove è scritto: - Ditte private tedesche: Deutche Waffenfabrik und Munitionen DWM; leggasi: - Ditte private tedesche: Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken DWM.

Al n. 10447 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «GENOSSENSHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH», leggasi: Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH».

## ERRATA-CORRIGE

Al n. 10574 del Catalogo dove è scritto: Calibro 167 x 65 R, leggasi Calibro: 16/7 x 65 R.

Ai numeri 10606 e 10607 del Catalogo dove è scritto: *Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Sull'arma potranno apparire oltre al marchio «ADLER» i seguenti marchi «COLT», «REMINGTON», «NORINCO», «SPRINGFIELD ARMONY», leggasi: *Nota:* L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Sull'arma potranno apparire oltre al marchio «ADLER» i seguenti marchi: «COLT», «REMINGTON», «NORINCO», «SPRINGFIELD ARMORY».

Al n. 10610 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «COLT» MOD. GOLD CUP TROPY, leggasi: Denominazione: «COLT» MOD. GOLD CUP TROPHY.

Al n. 10621 del Catologo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 3.

**98A2145**

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**Revoca dell'esercizio provvisorio d'impresa al «Consorzio agrario provinciale» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Modena.**

Con decreto ministeriale 4 marzo 1998, a seguito di cessione del ramo d'azienda, è stato revocato l'esercizio provvisorio d'impresa già concesso con decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, al Consorzio agrario provinciale di Modena - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modena - strada nazionale del Canaletto Sud n. 75. La procedura di liquidazione coatta amministrativa continuerà a svolgersi secondo le norme in vigore.

**98A2127**

## UNIVERSITÀ DI FERRARA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di seconda fascia per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di ingegneria:*

settore scientifico-disciplinare: C03X, «Chimica generale ed inorganica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**98A2189**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SPEZIA

**Nomina del conservatore del registro delle imprese**

Si comunica che con deliberazione n. 288 del 22 dicembre 1997 è stato nominato il dott. Silvio Giovannini a conservatore del registro delle imprese.

**98A2144**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo all'avviso di rettifica al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, recante: «Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni».** (Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1998).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* con il quale è stato sostituito l'allegato 5 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, sopra indicato, è apportata la seguente correzione:

nelle note all'allegato 5, al secondo periodo, dove è scritto: «L'altezza dei caratteri non può essere inferiore a 2 *m.*», leggasi: «L'altezza dei caratteri non può essere inferiore a 2 *mm.*».

**98A2105**

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1997 concernente: «Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 5, al quinto «Visto» delle premesse, dove è scritto: «... è stata conferita la delega di funzioni all'On.le *Francesco* Bassanini, ...», leggasi: «... è stata conferita la delega di funzioni all'On.le *Franco* Bassanini, ...».

**98A2190**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 484.000 |
| - semestrale | L. | 275.000 |

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 396.000 |
| - semestrale | L. | 220.000 |

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 110.000 |
| - semestrale | L. | 66.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 102.000 |
| - semestrale | L. | 66.500 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 260.000 |
| - semestrale | L. | 143.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 101.000 |
| - semestrale | L. | 65.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 254.000 |
| - semestrale | L. | 138.000 |

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 1.045.000 |
| - semestrale | L. | 565.000 |

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 935.000 |
| - semestrale | L. | 495.000 |

*Integrando con la somma di* **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 154.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 100.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale | L. | 1.500 |
| Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) | L. | 4.000 |

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 451.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 270.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189